

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

214^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1981

(Notturna)

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente FERRALASCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica » (925-1063-1096-bis) (Stralcio degli articoli da 1 a 13 e da 16 a 24 del testo unificato dei disegni di legge nn. 925, 1063 e 1096, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 1980):

ANTONIAZZI (PCI) Pag. 11411 e *passim*
BOGGIO (DC) 11422, 11423

BOMBARDIERI (DC), *relatore* Pag. 11425, 11426
11435
CASTELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 11412 e *passim*
CENGARLE (DC) 11436
FASSINO (Misto-PLI) 11416
FOSCHI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 11410 e *passim*
GIOVANNETTI (PCI) 11434, 11436
MITROTTI (MSI-DN) 11423 e *passim*
PISTOLESE (MSI-DN) 11413 e *passim*
SAPORITO (DC), *relatore* 11410 e *passim*

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI
GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1981 11455

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21,15).

Si dia lettura del processo verbale.

MITTENDORFER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 18 dicembre 1980.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica » (925-1063-1096-bis)
(Stralcio degli articoli da 1 a 13 e da 16 a 24 del testo unificato dei disegni di legge nn. 925, 1063 e 1096, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 1980)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica », risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 1980, degli articoli da 1 a 13 e da 16 a 24 del testo unificato dei disegni di legge n. 925, d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori, n. 1063, d'iniziativa del senatore Ferralasco e di altri senatori, e n. 1096.

Onorevoli colleghi, come ricorderanno, nella seduta pomeridiana è stata sollevata una questione di copertura. Avverto che il Governo, aderendo alla richiesta avanzata dal senatore Carollo a nome della 5ª Commis-

sione, ha modificato l'emendamento 22.0.8 nel senso che si provvederà alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo che potrà essere introdotto con l'approvazione dell'emendamento 22.0.1 mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1981.

Possiamo pertanto passare all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalle Commissioni riunite 1ª e 11ª.

Si dia lettura dell'articolo 1.

FILETTI, segretario:

Art. 1.

(Concorsi)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale, nonchè, nella misura del quaranta per cento dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si considera altresì disponibile, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta al controllo di cui all'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per la revisione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica in relazione alle effettive esigenze funzionali, fino al quarantacinque per cento dei posti di cui al primo comma

dell'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici di cui al primo comma del presente articolo sono articolati su base provinciale.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnico consistono, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi *tests* bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali.

Le prove di esame dei concorsi per le qualifiche di collaboratore e collaboratore tecnico consistono in quelle previste nell'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

I concorsi pubblici indetti dopo il 1° gennaio 1980, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini per la presentazione delle domande e non siano ancora iniziate le prove di esame, sono disciplinati dalle disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Al primo comma, in fine, aggiungere le parole: « da bandirsi entro il predetto termine di 45 giorni ».

1.1

IL GOVERNO

Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: « Il personale assunto in base a concorsi su base provinciale può essere trasferito, nel corso del primo biennio dalla data di assunzione, soltanto per motivi di servizio ».

1.2

IL GOVERNO

F O S C H I, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O S C H I, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Rinuncio ad illustrare gli emendamenti poichè il loro significato è abbastanza chiaro.

P R E S I D E N T E. Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A P O R I T O, relatore. I relatori sono favorevoli, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 1 proposti con gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. ...

(Utilizzazione del personale in quiescenza)

« Per sopperire alle esigenze temporanee e straordinarie di lavoro derivanti dagli adempimenti connessi alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, l'INPS può avvalersi temporaneamente del personale in quiescenza già alle dipendenze dello stesso Istituto, esperto della materia concernente l'area della gestione delle posizioni assicurative.

Il numero degli ex dipendenti di età non superiore al compimento del 64° anno di

vata nel febbraio del 1979: a circa due anni di distanza, essa ha trovato applicazione solo in minima parte, creando un notevole malcontento tra gli stessi interessati.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.4, anche questo si illustra da sè. Esso mira praticamente a snellire tutte le procedure degli istituti di previdenza che fanno capo al Ministero del tesoro; mira a snellire queste procedure in quanto solleva i dipendenti della pubblica amministrazione, nel caso specifico i dipendenti degli istituti di previdenza che fanno capo al Ministero del tesoro, da responsabilità determinate da errori materiali e addossa queste responsabilità ai dipendenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione solo nel caso di colpa grave o dolo. Siccome è intervenuta la legge n. 312, che prevede il controllo della Corte dei conti non più preventivo come nel passato su tutti gli atti, ma successivo, il rischio reale è che se non si introduce questa norma i dipendenti di questi istituti, preoccupati di dover pagare in prima persona anche per errori involontari, ritardino il prolungamento della definizione delle pratiche esercitando continui controlli sulle medesime che, invece di accelerare le procedure di liquidazione delle prestazioni, verrebbero di fatto a prolungarle.

Quindi tutti e due questi emendamenti, uno per ciò che attiene ai dipendenti pubblici facenti capo agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'altro per la riassunzione di personale all'INPS, mirano appunto a snellire le procedure e a dare risposte positive ai problemi che sono aperti.

F O S C H I, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O S C H I, ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'emendamento 1.0.2 garantisce un più rapido svolgimento delle prove di esame di concorso consentendo alle commissioni giudicatrici di articolarsi in sottocommissioni. Questo è necessario per l'altissimo numero dei partecipanti ai con-

corsi pubblici e quindi per l'esigenza di cercare di garantire una maggiore rapidità.

P R E S I D E N T E. Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A P O R I T O, relatore. Sono contrario all'emendamento 1.0.1 perchè non risolve il problema della legge n. 29 del 1979 sulla ricongiunzione. Infatti per accelerare i tempi delle operazioni non basta più personale riassunto in un'unica sede; c'è bisogno del concorso di diversi servizi e di diverse sedi dell'INPS, occorre la collaborazione di altri enti, quali il CEPDEL e molti uffici dello Stato. L'emendamento proposto dal senatore Antoniazzi e da altri senatori trova inoltre difficile collocazione nella disciplina del pubblico impiego in quanto il contratto d'opera che viene proposto può dar luogo a controversie in materia di rapporti di lavoro e comporta, comunque, l'accesso di personale, che rimane estraneo all'amministrazione, nei locali dell'INPS. Inoltre è contraddittorio con la volontà di lotta di tutte le forze politiche per debellare la disoccupazione giovanile. Infine non è accettabile anche perchè l'INPS, con i 10.000 posti in più da coprire ed il personale INAM che dovrà vedersi assegnato, potrà registrare un incremento di personale da 26.000 a 43.000 dipendenti. Se le cose stanno in questi termini, è chiaro che, per i motivi suddetti, l'emendamento non è accoglibile.

Sono favorevole agli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, mentre sono contrario all'emendamento 1.0.4.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

C A S T E L L I, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è ovviamente favorevole agli emendamenti propri ed è contrario all'emendamento 1.0.1 del senatore Antoniazzi ed altri, alla luce delle argomentazioni che sono state esposte dal relatore e che ritengo sufficientemente esaustive.

Devo spendere qualche parola in più sull'emendamento 1.0.4, che non è marginale e che, proposto in una legge sulle procedure riguardante esclusivamente l'INPS, modificherebbe in modo radicale la struttura del pubblico impiego, affermando dei criteri completamente diversi da quelli che regolamentano oggi la responsabilità degli impiegati di qualsiasi settore.

In sostanza, nei confronti dei dipendenti dell'INPS e di altri enti verrebbe ad essere applicata una normativa analoga a quella che vale per i magistrati, i quali rispondono solo per dolo o per colpa grave.

Noi comprendiamo le preoccupazioni che ispirano la presentazione dell'emendamento e tendono ad evitare alcune conseguenze negative derivanti dalla mancata applicazione concreta di una normativa che, trasformando il controllo della Corte dei conti sulla liquidazione da preventivo in successivo, tendeva ad accelerare alcune procedure. Si è verificato il fenomeno che le procedure sono proseguite col ritmo precedente in quanto si è atteso, prima di procedere al versamento effettivo della pensione, il controllo che doveva essere successivo. Non crediamo però si possa porre rimedio a ciò sconvolgendo l'ordinamento giuridico.

Se per brevità mi è consentito di sintetizzare la critica in una enunciazione un po' sarcastica a confutazione della tesi contenuta nell'emendamento, dirò che in sostanza esso, per cercare di rendere più rapida la distribuzione delle pensioni, dà la possibilità ai dipendenti di sbagliare senza essere puniti: liquidino le pensioni rapidamente, anche se male e se si verificheranno errori saranno poi corretti! Non riteniamo che sia questa una strada da seguire.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.4.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, noi eravamo contrari al precedente emendamento 1.0.1, così come siamo contrari all'1.0.4. Le argomentazioni sono stata validamente sviluppate dall'onorevole Sottosegretario, con ampio apporto di chiarimenti (e di ciò lo ringrazio).

Vorrei aggiungere che, per quanto riguarda l'utilizzazione del personale non in servizio, vi è anche la violazione della legge n. 336, che vieta la riassunzione di coloro che hanno beneficiato delle disposizioni combattentistiche. Quindi quell'articolo era già in contrasto con altra norma di legge.

Per quanto riguarda l'1.0.4, non è possibile escludere le responsabilità concrete del pubblico dipendente ed usare un trattamento diverso per quella che, secondo l'emendamento, sarebbe la responsabilità del dipendente della previdenza sociale.

È evidente che questo emendamento avrà qualche scopo recondito su cui non voglio certamente indagare, ma che esiste. Infatti se un funzionario commette un errore deve pagare, come avviene per tutti i dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. Non c'è alcun motivo per cui l'INPS, solo perchè è amministrata dai sindacati, debba avere un trattamento preferenziale: si allineino i suddetti funzionari ai criteri generali del nostro ordinamento giuridico.

Queste erano le considerazioni che volevo aggiungere a quanto detto dal Sottosegretario.

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Signor Presidente, molto brevemente, per dire che le argomentazioni portate dal relatore e dal rappresentante del Governo non ci convincono: se vogliamo fare della propaganda, possiamo andare bene; se invece vogliamo esaminare i fatti non ci convincono. Voi potevate presentare un'altra proposta alternativa alla nostra per riassumere personale specializzato in materia contributiva all'INPS. Il fatto è che da due anni la legge è stata approvata e le pratiche definite sono 14.000 su oltre 300.000 pervenute, mentre la situazione sta scoppiando in tutte le città d'Italia. Voi invece dite soltanto: vedremo cosa fare in futuro e tirate fuori l'argomento demagogico secondo cui in questo modo si toglie l'occupazione ai giovani. Si tratta invece di richiamare 500 persone specializzate in materia per il periodo di un anno per preparare queste pratiche e per insegnare ai giovani, al personale non specializzato, come debbono farsi i conteggi per queste pratiche.

P R E S I D E N T E . Senatore Antoniazzi, le faccio notare che stiamo in sede di votazione dell'emendamento 1.0.4.

A N T O N I A Z Z I . La mia era una dichiarazione di voto su tutto l'articolo.

P R E S I D E N T E . Non ci può essere dichiarazione di voto sull'articolo perchè questo è un emendamento aggiuntivo. Lei ha la parola, ma le volevo solo far osservare che stiamo votando sull'emendamento 1.0.4.

A N T O N I A Z Z I . La ringrazio. In questo modo ho dato risposta anche sull'emendamento 1.0.4. Su questo argomento in Commissione si è sollevata prima una questione di costituzionalità, ora ad articolo modificato si porta un'altra argomentazione per negarne la validità: la realtà è che non accettando queste proposte di fatto non si contribuisce a snellire le procedure per la liquidazione delle pensioni.

Non è vero che il provvedimento al nostro esame parla solo dell'INPS per cui sarebbe inutile inserire norme che si riferiscono ad altri dipendenti; nel disegno di legge che stiamo discutendo si parla dell'INAIL, dell'ENPAS, dell'INADEL e dell'ENPDEP. Il fatto è che vi fa comodo non affrontare il problema: questa è la realtà e di questo vi assumete la responsabilità di fronte alla gente che chiede la liquidazione delle proprie spettanze e però non potrà averla in tempi brevi come sarebbe necessario, per la vostra opposizione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 2.

(Compensi per il personale dell'INPS)

Per assicurare una maggiore produttività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il consiglio di amministrazione dell'Istituto stanzierà annualmente una somma pari al prodotto ottenuto moltiplicando il numero complessivo dei posti in organico per 150 ore calcolate sulla base del valore medio del compenso per lavoro straordinario.

La somma di cui al precedente comma viene destinata, secondo criteri da stabilirsi in sede nazionale, con la contrattazione articolata di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, all'erogazione al personale di compensi incentivanti.

Le misure di tali compensi sono determinate sulla base di *standard* prefissati di produttività e in relazione al maggior rendimento, alla presenza in servizio, a provvedimenti di mobilità derivanti da esigenze di servizio, alla specificità delle mansioni eser-

cite, nonché a quelle attività di collaborazione direttiva di particolare rilievo tecnico e di alta specializzazione e che presuppone elevate professionalità o relativa al personale responsabile di unità operativa che comunque coadiuva o sostituisce il dirigente l'unità organica.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sopprimere l'articolo.

2.1

FASSINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« In attesa della disciplina che sarà dettata dalla legge quadro sul pubblico impiego, le trattative per la formulazione della nuova ipotesi per il triennio contrattuale 30 dicembre 1981 - 29 dicembre 1984 per il personale degli Enti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, avranno inizio otto mesi prima della scadenza del triennio decorrente dalla data di efficacia dell'accordo vigente. La Delegazione della pubblica amministrazione sarà composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da 5 membri, rappresentativi delle categorie degli Enti predetti, designati a maggioranza dai rispettivi Presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

In tale sede sarà definita la posizione economica del personale già appartenente alle preesistenti qualifiche direttive, tecniche e professionali e di quello addetto istituzionalmente all'elaborazione automatica dei dati con compiti di analista o di specialista responsabile della gestione dei sistemi delle procedure e delle attività di progettazione.

Il personale di cui al precedente comma, è inquadrato in un ruolo ad esaurimento, aggiunto alla dirigenza, articolato in una unica qualifica a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

In attesa che il nuovo contratto disciplini il trattamento economico e le modalità di accesso alla dirigenza del predetto personale, la nomina a dirigente è disposta in base a valutazione oggettiva di titoli richiesti, prima dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, per l'accesso alla categoria direttiva, di servizio, di anzianità, nella preesistente qualifica direttiva, professionale e di merito ».

2.2

PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

*(Disposizioni particolari
per gli enti pubblici di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70)*

In occasione del rinnovo del contratto in corso nel rispetto dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, saranno, tra l'altro, definite le esigenze organizzative degli enti per specifiche fasce funzionali di elevata responsabilità direttiva e di professionalità tecnica; ai fini dell'attribuzione delle funzioni relative a tale assetto organizzativo sarà regolamentata la posizione giuridica ed economica del personale qualificato già appartenente alla categoria direttiva preesistente all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, e di quello addetto istituzionalmente alla elaborazione automatica dei dati con compiti di analista o di specialista responsabile della gestione dei sistemi e delle procedure.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione del trattamento del personale degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro della funzione pubblica da lui delegato, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, non-

chè da 6 membri, rappresentativi delle categorie degli enti predetti, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Il concorso di cui all'articolo 19 della legge 20 marzo 1975, n. 70, consiste, salvo quanto sarà diversamente previsto dalla nuova contrattazione circa le modalità di espletamento, in un colloquio su materie professionali e in una valutazione oggettiva di titoli di servizio e di merito.

I trattamenti economici accessori e integrativi attribuibili in sede di applicazione delle norme contrattuali sulla programmazione, sull'organizzazione e sull'orario di lavoro, sulle professionalità specifiche e sugli indici di produttività sono determinati uniformemente per gli enti interessati, sulla base dei criteri e nei limiti di spesa prefissati con la contrattazione generale di cui al primo comma del presente articolo. La prima applicazione di tali disposizioni — ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 — è finalizzata alla eliminazione, sulla base di indici di produttività, dell'arretrato formatosi a seguito di gravi carenze di personale e di nuovi adempimenti conseguenti a norme di legge, al riconoscimento delle più elevate professionalità e all'incentivazione alla mobilità. L'impegno di spesa per l'anno in corso, che non potrà in nessun caso superare il 5 per cento delle spese lorde per le retribuzioni del personale, sarà determinato con deliberazione dei competenti organi degli enti interessati, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, di concerto col Ministero del tesoro, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 3

IL GOVERNO

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, brevisimamente per proporre la soppressione di

questo articolo non certo — e vorrei fugare immediatamente qualsiasi ombra — per un atteggiamento negativo verso il personale dell'INPS. La nostra proposta è di carattere generale perchè riteniamo che una tale proposta, che riguardi una sola categoria senza toccarne altre, possa sollevare scompensi. Quindi non ci sembra opportuno introdurre questi incentivanti finalizzati al raggiungimento di una maggiore produttività proprio perchè i risultati sul fronte della produttività stessa sarebbero sicuramente di scarso rilievo mentre gravi risulterebbero gli effetti con riguardo alle spequazioni di trattamento tra i dipendenti dell'INPS e quelli di altri enti pubblici.

Inoltre sarebbe introdotto un elemento di confusione nel rapporto di lavoro e quindi nel complesso dei diritti e dei doveri delle parti. Semmai con altro provvedimento che potesse riguardare i dipendenti di tutti gli altri settori si potrebbe esaminare questo problema. Quindi nessuna prevenzione nei confronti dei dipendenti INPS, ma unicamente una proposta di soppressione perchè non riteniamo utile nè giusto un provvedimento di questo genere.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, il nostro articolo sostitutivo dell'articolo 2 è collegato innanzitutto all'emendamento del Governo che ancora non abbiamo esaminato. Infatti il Governo ha presentato un articolo sostitutivo dell'articolo 2 che mi pare, forse, dovesse avere la precedenza.

In ogni caso il nostro emendamento era già stato predisposto nella conoscenza dell'emendamento governativo. Infatti, signor Ministro, lei ha trattato l'emendamento all'articolo 2 con gli altri sindacati, ma non lo ha trattato con la CISNAL. La prego, per le prossime occasioni, di sentire anche questo sindacato. Ciò nonostante avevamo il suo emendamento perchè le vie del Signore sono infinite.

Ebbene, su questo emendamento del Governo abbiamo apportato delle modifiche nel

senso che il primo comma coincide esattamente con il testo del Governo che prevede l'ipotesi di un accordo le cui trattative avranno inizio otto mesi prima della scadenza del triennio, eccetera.

Viceversa gli altri tre commi sono diversi rispetto al testo del Governo. Infatti noi sosteniamo che l'ipotesi di accordo previsto dal primo comma deve riguardare soltanto la parte economica e non può riguardare lo stato giuridico. Pertanto con il terzo comma diciamo che il personale di cui al precedente comma, che sarà sistemato economicamente attraverso l'ipotesi d'accordo previsto dalla legge del 1975, è inquadrato in un ruolo ad esaurimento. Infatti, signor Ministro, lei non può non tener conto dello stato giuridico dei dirigenti che si sono trovati in questa fase intermedia di passaggio. Pertanto l'ipotesi d'accordo riguarda la parte economica, ma la parte che riguarda lo stato giuridico deve essere regolata con legge e, quindi, abbiamo previsto che il personale venga inquadrato in un ruolo ad esaurimento aggiunto alla dirigenza, articolato in un'unica qualifica a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

Nell'ultimo comma diciamo che, in attesa che il nuovo contratto disciplini il trattamento economico, la nomina a dirigente è disposta in base ai criteri precedenti alla legge del 1975. Non avendo la legge del 1975 previsto tale ipotesi, in mancanza di una disciplina giuridica, ricorriamo alle discipline precedenti alla legge del 1975.

Ecco perchè l'articolo 2 da noi proposto si ispira per la prima parte a quanto contenuto nel testo del Governo, ma per la parte rimanente contiene delle diverse soluzioni del problema.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento 2.3 del Governo è integralmente sostitutivo dell'articolo 2: è una delle norme

più tormentate di questa legge, che ha richiesto ampie trattative, consultazioni, parecchie edizioni, talchè è stata presentata all'ultimo momento e non fa neppure parte del testo a stampa.

Non credo sia opportuno in questa sede, soprattutto a quest'ora, entrare nel tecnicismo delle procedure che sono state approvate dalla generalità delle organizzazioni sindacali interessate a livello di INPS e confederale. Accenno solo ai due criteri fondamentali e lo faccio in termini scheletrici.

Il primo è quello della riconduzione nell'ambito della trattativa prevista dalla legge n. 70 del 1975 della definizione di alcune qualifiche che, malamente regolamentate per carenze precedenti, hanno creato una situazione di pesante disagio all'interno dell'ente.

Il secondo è la utilizzazione di somme (corrispondenti a quelle concesse lo scorso anno per uno straordinario forfettario) in funzione d'incentivo con disciplina rimessa in parte notevole alla capacità autonoma di gestione degli organi dell'ente, ma sottoposta a un controllo non meramente di legittimità da parte del Ministero sorvegliante. La distribuzione delle somme potrà toccare un *plafond* massimo del 5 per cento del monte salari. Pertanto, in sostanza, l'importo per quanto attiene all'INPS (vi è poi l'estensione agli altri enti in identica situazione) è esattamente quello previsto l'anno scorso per degli stanziamenti che non hanno minimamente realizzato il fine per cui erano stati predisposti.

Dovrebbe esserci, quindi, un uso più produttivo ai fini aziendali e dell'acceleramento delle procedure delle stesse somme già stanziata nell'anno precedente.

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Chiedo scusa ai colleghi, ma siccome questo emendamento è stato presentato a seduta già iniziata, purtroppo l'esame è avvenuto con un po' di ritardo. Debbo dichiarare l'accordo del nostro Gruppo sui contenuti dell'emendamen-

to 2.3 che non voglio ripetere perchè sono chiari. Abbiamo da fare invece una osservazione che formalizziamo in un subemendamento perchè in questo emendamento, che è frutto di un accordo stipulato con le stesse organizzazioni sindacali, la mancanza di un elemento decisivo rischia di vanificare l'intero emendamento e le sue finalità. Mi riferisco ai tempi della contrattazione per il rinnovo del contratto dei dipendenti del parastato.

L'emendamento così com'è non va incontro alle esigenze del personale e soprattutto può rendere ingovernabile l'Istituto nazionale per la previdenza sociale che già si trova in grosse difficoltà. Il subemendamento che presentiamo e che consegnerò propone di aggiungere, dopo il secondo comma, le parole: « Le trattative per il rinnovo contrattuale per il triennio 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984 per il personale degli enti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, avranno inizio otto mesi prima della scadenza del triennio ». Voi sapete che la norma era stata introdotta nel primo accordo stipulato con i sindacati e che il contratto del parastato scade nell'ottobre del 1982.

Se non si introduce questa modifica che prevede l'anticipazione della contrattazione, le norme che sono previste e che riguardano l'inquadramento del personale, il riconoscimento della professionalità, delle alte qualifiche e della specializzazione di fatto saranno nulle perchè, ripeto, quanto previsto può essere attuato completamente e solo in sede di rinnovo contrattuale.

P R E S I D E N T E. Si dia lettura del subemendamento presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

P A L A, segretario:

Nell'emendamento 2.3, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

« Le trattative per il rinnovo contrattuale per il triennio 31 dicembre 1981-30 dicembre 1984 per il personale degli enti il cui

rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, avranno inizio otto mesi prima della scadenza del triennio ».

2.3/1 **ANTONIAZZI, CAZZATO, TROPEANO, GIOVANNETTI, PANICO, BONDI, POLLASTRELLI, FRAGASSI**

P R E S I D E N T E. Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A P O R I T O, relatore. Sono contrario all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Fassino. In accoglimento delle motivazioni per cui l'ha presentato, sono favorevole all'emendamento 2.3 presentato dal Governo; mi permetto però di presentare a mia volta il seguente subemendamento:

Nell'emendamento 2.3, al primo comma, alle parole: « ai fini dell'attribuzione », premettere l'altra: « anche ».

2.3/2

Questo subemendamento corrisponde anche ad una intesa che aveva riscontrato larga adesione nelle organizzazioni sindacali.

Mi rimetto al parere dell'Assemblea per quanto riguarda il subemendamento presentato dal senatore Antoniazzi, mentre esprimo parere contrario all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

C A S T E L L I, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è evidentemente contrario all'emendamento Fassino, perchè non vuole la soppressione dell'articolo ma la sua sostituzione con un altro testo. Esprime parere contrario anche all'emendamento 2.2 proprio per le differenziazioni indicate dallo stesso senatore Pistolese e che qualificano in una ottica completamente diversa l'emendamento governativo.

Per quanto attiene al subemendamento presentato ora dal relatore, il Governo è favorevole.

In relazione al subemendamento presentato dal senatore Antoniazzi, il Governo deve fare una brevissima riflessione. È indubbiamente un fatto nuovo che si disponga l'inizio di una trattativa attraverso una norma legislativa. Mi rendo pienamente conto delle esigenze che hanno dettato la presentazione dell'emendamento. Ciò malgrado, mi pare che la norma non sia particolarmente elegante sotto il profilo giuridico; poichè però non sussistono elementi di contrarietà di natura sostanziale, mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3/2, presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3/1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

A N T O N I A Z Z I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I. Desidero solo far presente, dato che si è sollevata qualche perplessità per la forma dell'emendamento, che forse il testo avrebbe bisogno di qualche ritocco. Per quanto mi riguarda, non ho alcuna difficoltà in merito. Comunque mi sono limitato a riprendere il vecchio testo dell'accordo e credo che il contenuto sia chiaro.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 2.3/1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, sostitutivo dell'articolo 2, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 2 sono stati proposti articoli aggiuntivi con numerosi emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. ...

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti adegueranno il contributo per l'assistenza sanitaria, ex ENP-DEP, allo 0,30 per cento della retribuzione a carico dei lavoratori dipendenti ».

2.0.1 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Art. ...

« In deroga agli articoli 20 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la trattativa fra la delegazione della pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali, provvederà a valutare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compenso economico derivante dalla diversità dell'orario di lavoro per i dipendenti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, rispetto agli altri settori del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 ».

2.0.2 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Art. ...

Al quarto comma dell'articolo 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sostituire le parole:

« 40 ore settimanali », con le altre: « 36 ore settimanali ».

2.0.3 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Art. ...

« Non sono soggetti a tassazione IRPEF gli aumenti retributivi dovuti alle variazioni della indennità integrativa speciale, contingenza o scala mobile che si verificheranno dal trimestre successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

2.0.4 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Art. ...

« Ai lavoratori pubblici l'indennità di anzianità, sotto qualsiasi denominazione, va commisurata all'importo di tutti gli emolumenti percepiti per ogni titolo, ragione o causa, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, contingenza o scala mobile ».

2.0.5 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Art. ...

« Il primo comma dell'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è così modificato: "All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'Ente, pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua complessiva in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato" ».

2.0.6 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Art. ...

« I redditi da lavoro dipendente o assimilati vanno divisi per il numero dei componenti il nucleo familiare a carico e tassati separatamente ai fini IRPEF ».

2.0.7 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Art. ...

« I benefici derivanti dai rinnovi contrattuali per i lavoratori pubblici, a titolo di recupero delle anzianità pregresse, sono estesi, ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ai dipendenti degli Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

2.0.8 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

P R E S I D E N T E. Avverto che l'emendamento 2.0.2 è precluso.

P I S T O L E S E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E. Vorrei sottolineare l'importanza dell'emendamento 2.0.1. Come è noto, la quota che veniva pagata per lo ENPDEP era determinata dalla percentuale dell'1,75 per cento. Ora che il servizio sanitario è uguale per tutti i lavoratori, non si spiega perchè i lavoratori dipendenti assistiti dall'ex ENPDEP debbono continuare a pagare in base a questa percentuale, mentre gli altri lavoratori pagano in misura dello 0,30 per cento. Mi sembra un'ingiustizia palese e mi meraviglio che gli altri partiti non si siano mossi su questo punto. Essendo unificato il servizio sanitario, non si vede perchè si debbano pagare contributi differenziati. Invito pertanto l'Assemblea a considerare questo emendamento con la massima attenzione e a riparare a questa ingiustizia.

L'emendamento 2.0.3 si riferisce alla differenza stabilita dalla legge del 1975 sul parastato. Come si ricorda, in quella legge si è stabilita una equiparazione di carattere economico fra il dipendente del parastato ed il dipendente pubblico. In quella occasione però ci si è dimenticati che il lavoratore dello Stato lavora 36 ore mentre quello del parastato ne lavora 40. A parte il fatto che in realtà non lavora nessuno, dal punto di vista dell'orario c'è questa differenza. A mio parere, se è stata realizzata l'equiparazione sul piano retributivo tra i due settori mi sembra che lo si debba fare anche sul piano dell'orario: o pagate quattro ore di straordinario oppure unificate l'orario per i due settori. Anche questa mi sembra un'ingiustizia palese per la quale vorrei una spiegazione.

L'emendamento 2.0.4 riguarda il vecchio problema della scala mobile e della sua tassazione. Si tratta di un argomento scottante e se ne è parlato anche recentemente. Vi è un provvedimento presentato da tutte le parti politiche, ma non vedo perchè non si possa inserire in questa norma l'esclusione dall'IRPEF della indennità integrativa speciale o della scala mobile.

Signor Ministro, non per fare un caso personale, per carità, ma io ho avuto nell'ultima pensione 50.000 lire di aumento e mi hanno trattenuto 36.000 lire di imposta. Non so se questo è un ragionamento che può essere valido o meno. Quindi, se la scala mobile deve servire a integrare la svalutazione della moneta e pertanto la perdita del potere di acquisto dei salari, non vedo perchè applichiamo la scala mobile e poi ce la rimangiamo attraverso l'imposta. Questo mi sembra un fatto talmente antisociale che mi meraviglia che in quest'Aula, dove vi è una così ampia rappresentanza delle sinistre, non si senta la necessità di una modifica. Sono io di destra che devo portare avanti questo problema sociale (ma d'altra parte lo facciamo sempre).

L'emendamento 2.0.5 riguarda un altro vecchio problema: ai lavoratori pubblici la indennità di anzianità, sotto qualsiasi denominazione, va commisurata all'importo di tutti gli emolumenti percepiti per ogni ti-

tole, ragione o causa, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. Signor Ministro, lei sarà a conoscenza delle migliaia di cause che pendono tra gli enti pubblici e loro dipendenti per questa sfumatura di linguaggio. Si è sempre parlato di tanti stipendi e lei sa perfettamente che la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto differenza tra stipendio e retribuzione. Quando si arriva al calcolo della liquidazione, vi si arriva valutando lo stipendio e questo è un furto che non può più essere ulteriormente tollerato. Bisogna dire: la retribuzione; cioè è la retribuzione che deve essere a base del calcolo della liquidazione; sommando tutti gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e dividendo il totale per dodici si ottiene l'indicazione dell'importo che deve essere calcolato. Questo è un altro punto scottante che sottopongo alla sua attenzione: bisogna evitare che il dipendente debba sistematicamente iniziare un giudizio per rivendicare il dodicesimo dell'intero anzichè il dodicesimo dello stipendio; questo è un vecchio problema che lei dovrebbe conoscere attraverso i dibattiti con le organizzazioni sindacali a cui lei è tanto legato, escludendo gli altri.

L'emendamento 2.0.6 riguarda anche il parastato, per il quale affermiamo lo stesso concetto dicendo: « All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi della retribuzione ». Ecco il concetto che avevamo esposto prima richiamando la differenza tra retribuzione e stipendio.

L'emendamento 2.0.7 si riferisce ad un altro vecchio problema che abbiamo sostenuto tante volte: cioè i redditi da lavoro dipendente o assimilati vanno divisi per il numero dei componenti il nucleo familiare a carico e tassati separatamente. Non c'è rapporto tra una famiglia nella quale vi è un solo lavoratore che percepisce lo stipendio e porta innanzi una famiglia di cinque persone ed il lavoratore che non ha carico di famiglia; il trattamento deve essere differenziato per la diversità degli introiti e del carico della famiglia: ciò oltretutto in coerenza con l'articolo 53 della Costituzione,

che richiede una imposizione proporzionale ai redditi.

L'ultimo emendamento, il 2.0.8, propone che i benefici derivanti dai rinnovi contrattuali per le anzianità pregresse (che pochi giorni fa avete consentito per la scuola) vengano estesi anche ai dipendenti degli enti del parastato di cui alla legge n. 70 del 1975. Anche questa è una ingiustizia perchè, quando si comincia a riconoscere determinati benefici ad una categoria, bisogna concederli anche alle altre categorie che si trovano nella stessa situazione e che insistono per il riconoscimento delle anzianità pregresse.

Signor Ministro, gli emendamenti che ho illustrato molto brevemente (come ha visto, ne ho illustrati sette) hanno tutti una specifica configurazione: corrispondono a problemi posti in sede sindacale ed io sono portavoce di queste richieste dei sindacati che, ai sensi della Costituzione, signor Ministro, hanno parità di diritti in quest'Aula o fuori di quest'Aula. Quindi la prego di dare a questi emendamenti quella considerazione che meritano i lavoratori che in questo momento rappresento, cioè i lavoratori della CISNAL, che devono avere piena soddisfazione almeno nella sua risposta. Anche se sarà contrario, ella dovrà giustificare il suo atteggiamento, perchè di quello che ella dirà noi faremo ampia diffusione in tutte le fabbriche e in tutti gli enti per far conoscere l'atteggiamento del Governo di fronte alle questioni sociali che abbiamo presentato.

B O G G I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O G G I O . A proposito dell'emendamento 2.0.1, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, debbo dire che esso corrisponde effettivamente ad una esigenza di equità che si è manifestata dopo il livellamento di tutti i trattamenti mutualistici che vedono però una disparità di contribuzione da parte dei diversi lavoratori.

Mi rendo peraltro conto che non è questo il momento, non è questa la legge in cui debba essere inserita la modificazione della trattamento. Chiedo però al Governo un impegno

preciso a modificare quanto prima questa assurda discriminazione che oggi esiste ai danni dei dipendenti dell'INPS considerando il problema nel quadro generale della riorganizzazione di tutte le trattenute.

Sottolineo che questo argomento è vivamente sentito dai dipendenti dell'INPS.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A P O R I T O , *relatore*. Sono contrario all'emendamento 2.0.1. L'emendamento 2.0.2 è precluso. Sono inoltre contrario agli emendamenti 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 (che è connesso al precedente), 2.0.7 e 2.0.8.

P I S T O L E S E . Mi auguro che il Ministro risponda con maggiore ampiezza.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F O S C H I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per quanto attiene all'emendamento 2.0.1, anche in risposta all'intervento del senatore Boggio, desidero dichiarare che certamente il problema sollevato, che ha un suo fondamento non solo per gli ex iscritti all'ENDEP cui l'emendamento si riferisce, ma anche per altre categorie di lavoratori, deriva sostanzialmente da una storia diversificata dei singoli enti previdenziali.

Il Governo ha già approntato un provvedimento di carattere generale che riguarda i problemi del contributo per l'assistenza sanitaria: quanto prima verrà portato all'esame del Consiglio dei ministri, ed in tale occasione troverà soluzione anche la questione sollevata dall'emendamento. Quindi sono contrario all'accoglimento dell'emendamento.

Sono poi contrario all'emendamento 2.0.2, che peraltro è precluso, e all'emendamento 2.0.3 perchè, oltre ad incidere negativamente sulla funzionalità dell'ente, comporterebbe correlativamente una diversa valutazione del trattamento economico commisurato al-

l'attuale orario di lavoro. Circa gli emendamenti 2. 0. 4, 2. 0. 5, 2. 0. 6, 2. 0. 7 e 2. 0. 8, d'accordo col relatore, esprimo parere negativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2. 0. 1.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Onorevole Ministro, ritengo di dover essenzialmente replicare alle sue affermazioni per consolidare, in termini ancora più gravi, la riprovazione della mia parte politica per il rigetto espresso nei confronti dell'emendamento da noi presentato.

Mi sembra che l'attestazione della sperequazione insita nella norma sia di per se stessa elemento sufficiente perchè il Governo si faccia carico di adeguare la norma ai fini perequativi del suo dettato. Il rinvio ad una normativa quadro per il settore mi sembra non si collochi nè nell'ottica di una legittimità della norma al varo nè sul binario di una metodologia legislativa che il Governo fino ad oggi, nel suo rinnovarsi, ha mostrato di adottare per prassi.

I provvedimenti « zibaldoni » mi sembra siano stati la caratteristica precipua del legiferare governativo ed il trincerarsi ora dietro ad un provvedimento quadro specifico per disporre un atto perequativo — che da solo si impone nel momento del varo di una norma sperequativa — non può bastare per tacitare una legittima richiesta emendativa, quale quella formulata dalla mia parte politica attraverso l'emendamento 2. 0. 1.

Non mi sembra di dover aggiungere argomentazioni tecniche a quelle già espresse dal collega Pistolese e riprese anche dall'onorevole collega della maggioranza che mi ha preceduto. I caratteri della sperequazione e la portata della stessa rendono legittime le attese per un intervento normativo che elimini i caratteri sperequativi lamentati. Ovviamente il Governo e l'Assemblea nel rigettare la proposta — formulata dalla nostra parte politica con questo spirito di legittima-

zione della norma che ci sembra rientri nei doverosi compiti parlamentari — se ne assumono la responsabilità nei confronti dell'opinione pubblica ed in particolar modo nei confronti degli interessati.

Confermiamo pertanto il nostro voto favorevole all'emendamento, fidando in una resipiscenza, all'ultimo momento, dell'Assemblea.

BOGGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Dopo le precisazioni del Governo, dichiaro di essere consenziente con quanto ha espresso il signor Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2. 0. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 0. 3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2. 0. 4.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Molto brevemente, per dichiarare che voteremo a favore di questo emendamento. Desidero veramente protestare, anche con il Governo, perchè non ha voluto dare una spiegazione sull'emendamento 2. 0. 4, che ha un'importanza notevole e che tutti in quest'Aula avrebbero dovuto realmente appoggiare.

Lei sa perfettamente, onorevole Ministro, cosa significhi la scala mobile o l'indennità integrativa, quando vengono da una parte

concesse e dall'altra tassate sino al punto di riassorbirne completamente l'importo. Lei poteva dare qualche chiarimento, onorevole Ministro. Mi rendo conto che lei tratta solo con la triplice, ma io Lama non lo conosco, sia ben chiaro. Noi rappresentiamo un'altra confederazione che ha parità di diritti e di doveri e non sottostiamo a nessun altro accordo con altri partiti o sindacati. Perciò ella avrebbe fatto molto bene, onorevole Ministro, a prendere contatto anche con la confederazione della CISNAL. Anzi, ci auguriamo che lo voglia fare per l'avvenire, tenendo presente che altrimenti ci regoleremo di conseguenza. Lei si accorgerà che esiste un sindacato che le darà fastidio, perchè cominceremo a darle fastidio. Ho qui vicino a me il segretario confederale Franco che meglio di me è a conoscenza di questi problemi. Noi porteremo questi argomenti sulle piazze e diremo che la triplice sta tradendo i lavoratori: questa è la verità. (*Commenti dal centro-sinistra*).

Perchè non l'appoggiate? Dovete spiegarvi le ragioni e non dovete soltanto dirmi di stare zitto. Dobbiamo sapere perchè la triplice non lo accetta, dal momento che noi l'abbiamo valutato tecnicamente prima di presentarlo. Esistono già altri disegni di legge sullo stesso argomento e il Governo sta preparando una riforma in questo senso. Perchè dunque lo si deve respingere aprioristicamente, solo perchè è presentato dalla destra? Se questa è una democrazia dovrete abituarsi ad accettare le opinioni da qualunque parte esse vengano.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.5, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.6, presentato dal senatore Pistolese e da altri se-

natori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.7, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.8, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 3.

(Beni strumentali)

All'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il penultimo, è aggiunto il seguente comma:

« L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma ».

All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il quarto, è aggiunto il seguente comma:

« Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonchè al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esi-

genze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità ».

L'articolo 20 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è abrogato.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo è stato presentato un emendamento da parte del Governo. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Dopo il penultimo comma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

” Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma ” ».

3. 1

F O S C H I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S C H I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, con questo emendamento si intende destinare

una quota pari al 10 per cento delle somme disponibili degli enti previdenziali all'acquisto ed alla costruzione di immobili da dare in locazione al Ministero del lavoro o all'INPS nel caso che ne abbiano necessità.

Tale quota può essere investita in aggiunta a quella destinabile agli acquisti immobiliari nella misura massima del 40 per cento delle disponibilità finanziarie nette di gestione.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O M B A R D I E R I , relatore. Parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento.

M I T R O T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Una brevissima dichiarazione di voto su questo emendamento, signor Presidente. L'argomento di fondo che lo sottende tende a dare un contributo sull'indirizzo dell'adeguamento delle strutture dell'ente.

Ho avuto già modo di riferirmi a questo argomento in sede di intervento nella discussione generale. Ho allora rilevato come l'adeguamento delle strutture s'imponesse e, quindi, non può che trovarci consenzienti un indirizzo teso a migliorare gli attuali livelli strutturali.

Ho altresì ricordato come al fianco di un problema di adeguamento delle strutture vi sia analogo problema di recupero dell'efficienza delle strutture esistenti. In merito non c'è parso di cogliere alcun commento o alcuna certificazione da parte governativa.

Mi premuro di sottolineare all'onorevole Ministro come la mia considerazione meriti una riflessione da parte governativa e come la realtà dell'istituto necessiti di una verifica

pedissequa, sede per sede, sotto il profilo della razionale utilizzazione delle strutture esistenti.

Mi sembra che la risoluzione di questo problema si possa ricondurre ad una funzione primaria che ormai gli organi governativi sembrano aver perso di vista: la funzione della gestione ordinaria delle strutture; cioè, mi sembra che questo indirizzo di recupero delle strutture esistenti possa consentire un recupero di efficienza che allevi gli attuali disagi e metta l'ente nelle condizioni di fornire servizi migliorati.

Col confermare, pertanto, il voto favorevole della mia parte politica mi attendo un impegno governativo nel senso sollecitato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 4.

(Decorrenza delle pensioni di vecchiaia)

La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.

Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata con-

testualmente alla presentazione della domanda stessa.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Cazzato, Antoniazzi, Fermariello, Lucchi, Ziccardi, Giovannetti, Martino e Panico, è stato presentato l'emendamento 4.1 soppressivo dell'articolo.

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . La richiesta di sopprimere l'articolo deriva dal fatto che noi riteniamo che questo sia in contrasto con lo spirito e con le norme che intendiamo introdurre nel disegno di legge che reca, appunto, lo snellimento delle procedure.

A nostro avviso, l'articolo 4, invece di contribuire a snellire le procedure, contribuisce ad appesantirle.

D'altra parte, tutto l'argomento dell'età pensionabile e dei tempi per la pensione è chiaramente affrontato sia nel disegno di legge del Governo, sia nel disegno di legge del Gruppo comunista che è in discussione alla Camera il quale affronta tutta la materia. Pertanto sembra a noi un modo di espropriare questo tema collocandolo in contrasto con lo spirito delle disposizioni quando nell'altro ramo del Parlamento la Commissione lavoro dovrebbe aver iniziato la discussione sull'argomento che affronta tutto il tema dell'età pensionabile e quindi anche questa parte.

La nostra richiesta ha solamente questo tipo di motivazione e cioè di non intralciare ulteriormente, ma di contribuire invece ad accelerare e a snellire le procedure per la liquidazione delle prestazioni previdenziali.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B O M B A R D I E R I , relatore. A me sembra giusto quest'articolo perchè stabilisce con chiarezza che il lavoratore che termina di lavorare all'età pensionabile ha di-

ritto, il mese successivo, ad avere la pensione anche se, come succede purtroppo in molte occasioni, fa la domanda dopo che è cessato il periodo di lavoro.

Quindi, a mio avviso, quest'articolo non allunga la procedura, ma stabilisce chiaramente che il lavoratore, un mese dopo aver raggiunto l'età pensionabile, ha diritto alla pensione. Pertanto sono contrario all'emendamento.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo condivide le valutazioni del relatore e conferma la contrarietà all'emendamento. Non riesco a comprendere, come ho già detto in Commissione, le argomentazioni in forza delle quali il senatore Antoniazzi interpreta come una procedura dilatoria quella che in realtà è una semplificazione richiesta dalle organizzazioni dei lavoratori.

P R E S I D E N T E . Passiamo al voto.

M I T R O T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T R O T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, confermo l'astensione della mia parte politica dal voto su questo emendamento. Pur approvando nel merito il contenuto dell'articolo 4, riteniamo incongrui una discussione e un varo — nel senso proposto dal disegno di legge in esame — per la contemporaneità dell'esame, nell'altro ramo del Parlamento, di analoga materia.

Il precorrere in forma episodica un ordinamento più razionale e più organico della materia mi sembra un atto legislativo che quanto meno debba trovare estranea la mia parte politica.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati altri emendamenti, oltre quello soppressivo dei senatori Cazzato ed altri, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 5.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione)

Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Il primo supplemento su pensioni della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

È abrogato l'articolo 23-septiesdecies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

PRESIDENTE. Su quest'articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Al quarto comma sostituire le parole: « cinque anni », con le altre: « due anni ».

5.1 **PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI**

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Con l'emendamento 5.1 chiediamo la sostituzione, al quarto comma, delle parole: « cinque anni » con le altre: « due anni ». Il commento sfavorevole che formuliamo con questa proposta nei confronti del testo del disegno di legge trova conferma anche nella relazione al disegno di legge stesso. Attraverso un allungamento dei tempi di attesa degli interessati s'intende — è detto nella relazione — porre rimedio alla pesante situazione determinatasi nei settori operativi.

Ci pare giusto e doveroso che a pagare l'ulteriore prezzo dei disagi provenienti da pesanti situazioni alle quali debbono ritenersi estranei i beneficiari dei trattamenti pensionistici non siano i destinatari del provvedimento. Da queste considerazioni deriva la proposta emendativa nei termini che ho testè ricordato.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SAPORITO, relatore. Signor Presidente, le motivazioni espresse dal senatore Mitrotti non è che non siano giustificate; anche il relatore le condivide, ma stiamo in sede di snellimento e di semplificazione delle procedure.

Poichè si tratta poi di supplemento di pensione, parliamo di persone che stanno ancora lavorando. La formulazione di questo comma dell'articolo 5 ha l'obiettivo di rendere il più possibile snelle le procedure: quindi proporre i due anni come nel passato significherebbe tornare ad avere gli inconvenienti che abbiamo finora avuto. Per questi motivi il relatore è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è contrario per le motivazioni esposte dal relatore e fa presente che il fornire la possibilità, come l'emendamento farebbe, di presentare istanze di supplemento ogni due anni è esattamente il contrario di quello che si vuole perseguire con la legge: si avrebbe una moltiplicazione di procedure, non certo una semplificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti dopo l'articolo 5 con gli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3. Se ne dia lettura.

BERTONE, segretario:

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

Art. ...

« I periodi di lavoro che danno luogo ad assicurazione obbligatoria, qualora non sia-

no sufficienti al compimento dei requisiti per il diritto a pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, per il diritto ad una pensione autonoma, sono trasferiti all'assicurazione generale obbligatoria e sono considerati a tutti gli effetti come periodi assicurativi presso questa gestione ».

5.0.1 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Art. ...

« Ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per il diritto al pensionamento, è consentita la ricongiunzione dei periodi contributivi comunque versati dal lavoratore nell'assicurazione generale obbligatoria o nei fondi speciali integrativi o sostitutivi comunque denominati ».

5.0.2 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Art. ...

« I contributi versati dai lavoratori nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, possono, a richiesta degli interessati, essere trasferiti nei fondi speciali integrativi o sostitutivi di previdenza ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per il diritto al pensionamento ».

5.0.3 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Per un momento devo utilizzare questo intervento per aggiungere una breve notazione sul carattere dello snellimento delle procedure, cui sem-

bra che il Governo abbia tenuto molto nel presentare e nel confermare il testo del disegno di legge. Mi sembra che questo carattere di snellimento innanzitutto non debba riversare il proprio costo sulle spalle di beneficiari che sono già gravati da ben altri costi. Ci sono casi di ricongiunzione che si attardano dal 1943, verificati di persona presso il Ministero, settore pensioni di guerra, dove non vige un orario di lavoro. Questa denuncia la devo fare in una Assemblea parlamentare: al Ministero del tesoro si è realizzato un accordo fittizio di cottimi basato sul numero mensile di pratiche da evadere! Non c'è possibilità di controllare e di ottenere il rispetto dell'orario nell'espletamento del lavoro, e questo in uffici dello Stato! Se le premesse raggiungono queste soglie di vergogna, mi sembra che ogni commento sia superfluo per tentativi di inventare uno snellimento di procedura che altro non significano che deterioramento ulteriore delle strutture che sono già in pezzi. Il Ministro, rispondendo in quest'Aula, dichiarare se le mie accuse non hanno fondamento! Il Governo accetti una verifica in contraddittorio negli uffici! Le conseguenze di questa situazione non le pagano i parlamentari, non le paga l'onorevole Ministro, non le pagano i partiti che accolgono anche con il sorriso certe denunce della destra; le pagano i destinatari della norma!

Al di là delle alchimie normative che presumono (unicamente) di riscoprire lo snellimento ma che non sono state capaci di inventare norme snelle, mi sembra che questa premessa elida ogni possibilità di giustificazione da parte dei responsabili governativi. Ho ritenuto doveroso questo sfogo perchè mi sembra che si vanifichi la presenza in quest'Aula di chi è mosso, sulla scorta di determinate evidenze, solo dall'interesse di dare risonanza a certe situazioni esterne che hanno mostrato di non procurare nemmeno un brivido di sensibilità in quanti hanno responsabilità di governo.

Vogliamo gridare queste cose in quest'Aula, ma le grideremo anche attraverso i nostri scarni mezzi di informazione. Di questo i governanti e i partiti della maggioranza dovranno dar conto ai destinatari della norma.

Presidenza del vice presidente FERRALASCO

(Segue MITROTTI). Entrando nel merito delle proposte modificative illustrerò solo l'emendamento 5.0.1. Con tale emendamento intendiamo introdurre una norma basilare nel settore delle pensioni. Proponiamo, infatti, che i periodi di lavoro che danno luogo ad assicurazione obbligatoria, qualora non siano sufficienti al compimento dei requisiti per il diritto a pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti o per il diritto ad una pensione autonoma, siano trasferiti all'assicurazione generale obbligatoria e siano considerati a tutti gli effetti come periodi assicurativi. Riteniamo che il dettato di questo emendamento, nella sua chiarezza, non imponga ulteriori delucidazioni.

Dire di essere fiduciosi in una attenzione assembleare che trasformi in norma una siffatta proposta forse è peccare di ottimismo, ma mi sia consentito vivere, in un'Aula sorda a certi richiami, almeno l'illusione di un momento ottimistico.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 5.0.1.

SAPORITO, *relatore*. Il parere è negativo dato che l'emendamento comporta nuovi oneri per i quali non è prevista la copertura.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritiene che l'emendamento tenda a risolvere un problema indubbiamente reale. Mi sia consentito osservare però con il massimo di cortesia che questa proposta è avanzata in modo del tutto improvvisato e senza alcuna indicazione dei riflessi finanziari. Pertanto in questa sede il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore

Pistoiese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3, che sono strettamente collegati. In ambedue questi emendamenti si tenta di attuare una ricongiunzione dei periodi contributivi nella ipotesi del lavoratore autonomo che in un secondo momento diventi lavoratore dipendente e viceversa nella ipotesi del lavoratore dipendente che lasci il suo posto e diventi lavoratore autonomo. Si sono verificati dei casi: io sono presidente di una confederazione dell'artigianato e so di alcuni artigiani che hanno pagato i loro contributi nel fondo speciale autonomo dell'INPS per i lavoratori autonomi, che a un certo momento hanno lasciato la loro attività prima di raggiungere le quote contributive necessarie per avere diritto alla pensione, sono diventati lavoratori dipendenti e quindi hanno corrisposto contributi diversi.

Si risponde che i fondi speciali dell'INPS sono completamente differenti, tant'è vero che i lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, oltre ai famosi contributi, pagano anche la quota di ripianamento di un vecchio deficit, cosa che, per esempio, non avviene per gli agricoltori che non ripianano il deficit di oltre 3.000 miliardi della gestione dei lavoratori agricoli. Vi è quindi la necessità di questa ricongiunzione dei due periodi.

Mi rendo conto che vi sono dei problemi tecnici, ma indubbiamente i due emendamenti tendono ad assicurare questa ricongiunzione nelle due ipotesi contrarie dell'autonomo che diventi dipendente e del dipendente che diventi autonomo.

Voglio aggiungere soltanto una considerazione sulla risposta negativa data dal relatore Saporito sul precedente emendamento. Non si può dire che mancano i fondi, perchè allora, quando arriveremo all'articolo 22, vi diremo: i fondi mancano completamente per tutta la legge. Quindi non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 81 della Costituzione, e perciò avevo chiesto in apertura di questa seduta di presentare una sospensiva proprio per il mancato rispetto dell'articolo 81 che prevede la necessità di assicurare i fondi per ogni disegno di legge che venga approvato.

Come ha detto anche il presidente del comitato pareri della Commissione bilancio, non esiste una copertura adeguata per tutta la legge: figuriamoci se ci possiamo preoccupare di questo passaggio tra due fondi, che peraltro hanno già la loro contribuzione, per cui la ricongiunzione dei due periodi assicurativi non dovrebbe assolutamente arrecare danno a nessuno.

Per queste ragioni insistiamo sugli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, il problema è reale: esistono le esigenze di cui ha parlato il senatore Pistolese. Soltanto che il problema deve essere considerato nella revisione dei principi che hanno informato fino adesso la legge n. 29 del 1979 sulla ricongiunzione.

Non credo di poter accogliere in questa sede, in questo disegno di legge che ha valore e obiettivi limitati (lo abbiamo più volte detto), argomenti e problemi così importanti, che hanno bisogno di una autonoma disciplina e, comunque, dell'inquadramento in un sistema di riferimenti normativi che non può essere costituito da questo provvedimento. Ecco perchè sono contrario agli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

CASTELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo deve ripetere quasi testualmente quello che ha affermato in relazione al precedente emendamento: il problema indubbiamente sussiste, deve però essere risolto attraverso una normativa di tipo globale. Non può essere affrontato con degli emendamenti sostanzialmente improvvisati, che non tengono conto di tutte le interconnessioni con il resto della normativa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Molto brevemente, perchè, proprio dopo la replica del relatore e del Ministro, naturalmente viene spontanea la mia critica. Infatti stiamo affrontando un provvedimento *omnibus*, dove c'è di tutto. Quindi non so perchè dobbiamo rimandare alcune norme alla famosa riforma che non facciamo mai.

Signor Ministro, ricordiamo che la famosa miniriforma Scotti fu presentata improvvisamente, una mattina, immagini in quale Commissione: in Commissione sanità! Infatti in quel decreto in conversione sulla riforma sanitaria furono inseriti i quattro-cinque articoli che portò il ministro Scotti e che riguardavano la riforma pensionistica; tant'è vero che il presidente Fanfani non voleva neanche ammetterli perchè erano di materia diversa da quella della legge.

Figuriamoci se in questa sede, mentre stiamo discutendo proprio dell'INPS, proprio delle pensioni, non possiamo dire che questo lo vogliamo deliberare oggi e quest'altro lo rimandiamo alla grande riforma. La grande riforma sta ferma alla Camera da un mucchio di tempo, ma ogni tanto noi inseriamo in qualche legge una qualche cosa che riguarda le pensioni. Ma insomma, decidiamoci, onorevole Ministro. Il Governo non può fare continuamente questa politica di frazionamento di una grande riforma.

ma. Quando arriveremo ad esaminare in definitiva il testo della riforma pensionistica ci accorgeremo che gran parte di quelle norme sono diluite nei vari provvedimenti che abbiamo approvato in questo frattempo.

Questa è la ragione della mia dichiarazione di voto come protesta per l'atteggiamento del Governo in merito alle pensioni, trattandosi di argomento che sta a cuore a dieci milioni di italiani.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 6.

(Contributi figurativi)

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retribu-

tivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qua-

lifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo il terzo comma, inserire i seguenti:

« I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ».

6.4 IL GOVERNO

Al penultimo comma, sopprimere le parole: « dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164 ».

6.5 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini del calcolo della pensione di cui all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti i periodi di Cassa integrazione guadagni, successivi alla entrata in vigore della presente legge nonchè quelli anteriori e decorrenti dal 1972, sono riconosciuti utili figurativamente senza limiti di durata ».

6.1 ANTONIAZZI, GIOVANNETTI, CAZZATO, PANICO, ZICCARDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini del calcolo della pensione ai lavoratori ex combattenti e assimilati, l'anzianità assicurativa viene fittiziamente maggiorata di sette anni; ai lavoratori ex combattenti mutilati e invalidi di guerra l'anzianità assicurativa viene fittiziamente elevata a dieci anni ».

6.2 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli anni relativi alle campagne di guerra, in ragione di uno per ciascuna di esse, sono accreditati come contributi figurativi nella posizione contributiva del lavoratore.

Analogo accreditamento per le croci al merito di guerra, mentre per le decorazioni al valore militare e per la qualifica di invalido e mutilato di guerra vanno accreditati due anni per ciascuna distinzione ».

6.3 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

F O S C H I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S C H I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'emendamento 6.4 dispone il calcolo dei contributi figurativi per i periodi di sospensione dal lavoro oltre il limite di 36 mesi attualmente previsti, per-

chè sono numerosi i casi in cui purtroppo tale periodo di sospensione viene superato.

L'emendamento 6.5 è conseguente all'emendamento precedente.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il parere.

SAPORITO, *relatore*. Parere favorevole.

GIOVANNETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNETTI. Onorevole Presidente, non avremmo avuto difficoltà ad accedere alla formulazione dell'emendamento presentato dal Governo se non permanesse in noi una preoccupazione e cioè che questo emendamento non stabilisce un recupero retroattivo e quindi rischia di lasciare molti lavoratori che hanno purtroppo superato i 36 mesi di cassa integrazione in una posizione non definita. Ora noi riteniamo che questi provvedimenti non possano essere a carico dei lavoratori perchè vi sono state delle decisioni aziendali, delle decisioni adottate dal CIPI che purtroppo non hanno mantenuto neanche i termini. Ci troviamo con situazioni di migliaia di lavoratori che ancora continuano ad essere in cassa integrazione nonostante i periodi di 36 mesi siano stati abbondantemente superati.

Ora noi ci rendiamo conto che questo provvedimento può ancora assumere un carattere di assistenzialismo in un momento in cui la cassa integrazione non gode di grossi favori nel paese, ma pensiamo che sarebbe opportuno intervenire in questo momento per non rinviare ad altra occasione questo provvedimento.

Sappiamo infatti molto bene quale azione di recupero siamo costretti a fare nei confronti di provvedimenti che sono stati emanati in anni addietro e che hanno avuto necessità di essere successivamente corretti.

Ad evitare che tra qualche anno vi sia una iniziativa da parte di qualche Gruppo parla-

mentare che porrà il problema dei lavoratori che hanno fatto più di 36 mesi di cassa integrazione e che non si ritrovano i contributi agli effetti pensionistici, noi pensiamo che sarebbe opportuno che il nostro emendamento, che fissa le decorrenze dal 1972, fosse accolto. In questo senso insistiamo.

Riteniamo che questo emendamento debba essere approvato in quanto la cassa integrazione nella parte relativa alla 675, pur con gli aspetti negativi, ha rappresentato un elemento di ripresa economica; e questi lavoratori devono essere considerati.

Vorrei infine dire che ci troviamo di fronte a dei lavoratori che hanno ancora un rapporto di impiego con un'azienda, anche se precario ed anomalo; mantengono un rapporto economico con la previdenza sociale, che eroga le prestazioni di cassa integrazione, ma hanno perso il collegamento con l'istituto di previdenza agli effetti previdenziali, pensionistici, per tutto ciò che loro compete.

Per questo insistiamo affinché il nostro emendamento trovi accoglimento o, quanto meno, il Governo fissi una data nel suo emendamento, così che anche i periodi dal 1972 siano compresi.

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Con gli emendamenti 6.2 e 6.3, intendiamo sollecitare l'attenzione degli onorevoli colleghi su un problema che si era posto con il varo della legge n. 336. Al riguardo la mia parte politica ha provveduto a presentare un disegno di legge integrativo della normativa della 336. Noi infatti richiediamo, ai fini del calcolo della pensione ai lavoratori ex combattenti ed assimilati, che l'anzianità assicurativa venga fittiziamente maggiorata di 7 anni; per i lavoratori ex combattenti mutilati e invalidi di guerra chiediamo invece che l'anzianità assicurativa venga fittiziamente elevata di 10 anni.

I parametri da noi assunti sono identici a quelli adottati dal legislatore, con la legge 336, nei confronti dei dipendenti degli enti

pubblici. Ci sembra un atto perequativo dovuto il far rientrare nei benefici della legge 336 anche i dipendenti privati.

Ritengo che la sensibilità di ciascuno, in correlazione al tipo di destinatario della norma, consenta quella serenità di valutazione dalla quale può scaturire un assenso alla nostra proposta.

Con l'emendamento 6.3 sempre nell'ottica di rendere un riconoscimento dovuto a questo tipo di destinatari della norma, chiediamo di aggiungere, in fine, il seguente comma all'articolo 6: « Gli anni relativi alle campagne di guerra, in ragione di uno per ciascuna di esse, sono accreditati come contributi figurativi nella posizione contributiva del lavoratore. Analogo accreditamento per le croci al merito di guerra, mentre per le decorazioni al valore militare e per la qualifica di invalido e mutilato di guerra vanno accreditati 2 anni per ciascuna distinzione ».

Il carattere di questi emendamenti — lo ribadisco — ricalca norme già in vigore e limitate unicamente a beneficio di alcune fasce di destinatari, in particolare, quelle previste con il dettato normativo della legge n. 336.

Mi preme sottolineare come interventi perequativi nel senso da noi proposto siano particolarmente attesi dagli interessati. Fidiamo che la sensibilità dell'Aula dia un segno di vitalità attraverso un voto favorevole a quanto da noi proposto.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B O M B A R D I E R I , relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo si è già espresso il senatore Saporito. Per quanto riguarda l'emendamento 6.1 del senatore Antoniazzi, credo che le preoccupazioni avanzate dal senatore Giovannetti non ci dovrebbero essere, stando a quanto ha detto il Governo nel suo emendamento, perchè per il lavoratore non ancora andato in pensione questi periodi saranno considerati e quindi, siccome si parla anche di prepensionamento (questo provvedimento aveva pro-

prio lo scopo di aiutare coloro che vogliono fruire del prepensionamento), andranno considerati tutti i periodi di cassa integrazione anche oltre i 36 mesi.

Perciò credo di interpretare il pensiero del Governo dicendo che anche per i lavoratori che non sono ancora andati in pensione valgono tutti i mesi di cassa integrazione, anche oltre i 36. Accogliendo l'emendamento del Governo si risponde anche alle preoccupazioni del senatore Antoniazzi, in quanto si assorbe anche l'emendamento dello stesso senatore.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.2 e 6.3 mi sembra abbastanza demagogico pensare di sollevare qui questo grosso problema, proprio con questo provvedimento, avendo tutti presente che nell'altro ramo del Parlamento si sta discutendo della riforma pensionistica e che ci sono già impegni da parte dei Gruppi parlamentari, che hanno ascoltato le associazioni dei combattenti, per vedere questo problema proprio nell'ottica di questa riforma. Forse non ci sarà quel grande risultato che si vorrebbe ottenere con gli emendamenti, però penso che sia meglio fare questo piuttosto che incorrere negli errori della legge n. 336. Sono quindi contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F O S C H I , ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, desidero dichiarare a proposito dell'emendamento 6.4, in connessione con l'emendamento 6.1, che sostanzialmente il contenuto dell'emendamento dei senatori Antoniazzi e Giovannetti è uguale a quello del Governo e che l'obiettivo che si vuole raggiungere viene garantito dalla formulazione dell'emendamento del Governo. Volutamente non si è fatto riferimento alla decorrenza affermando in assoluto che i periodi di sospensione per i quali è ammessa la cassa integrazione salariale vengono conteggiati ai fini previdenziali anche al di là dei 36 mesi senza alcuna preclusione per i periodi di sospensione dal lavoro anche precedenti al 1972. La interpretazione che diamo è questa e perciò

inviterei i presentatori dell'emendamento 6.1 a prendere atto di questa dichiarazione per aderire all'emendamento del Governo.

Sono invece contrario per le motivazioni espresse dal relatore agli emendamenti 6.2 e 6.3.

GIOVANNETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNETTI. Prendo atto della dichiarazione del Ministro e ritiro l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Mi sembra che sia un dovere per la mia parte politica esternare il disappunto per il rigetto formulato da parte del relatore e del Governo degli emendamenti 6.2 e 6.3 da noi proposti.

Nessuna argomentazione valida al permanere della sperequazione ingenerata dalla legge 336 risulta formulata da parte del relatore e del Governo.

L'attesa, quindi, di queste categorie in questa occasione è stata nuovamente delusa. Non suoni meraviglia nè per il Governo, nè per i partiti di maggioranza che monti ormai l'ondata di protesta in fatto di pensioni: un'ondata di disapprovazione di questa politica frammentaria, disorganica e sperequata.

Ci faremo dovere, in ogni occasione che potremo utilizzare, di ribadire interventi aventi il carattere di quelli proposti e non approvati.

Lasciamo a quanti hanno disatteso una utile possibilità che offriva la mia parte politica il considerare gli effetti che tale loro comportamento potrà avere.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Na ha facoltà.

ANTONIAZZI. Esprimo il nostro orientamento in ordine all'emendamento 6.2, relativo agli ex combattenti per ribadire che il problema posto dall'emendamento è vero e non può più essere rinviato nel tempo.

Per quanto ci riguarda noi siamo per dare soluzione a questo problema, soluzione attesa da centinaia di migliaia di ex combattenti, accogliendo le proposte avanzate da tutte le associazioni combattentistiche le quali prevedono non una estensione della legge 336, ma prevedono di fissare un salario convenzionale e su questo salario stabilire una quota del 7 per cento per tutti o del 10 per cento se si tratta di mutilati o di invalidi.

Su tale indicazione, ripeto, formulata dalle associazioni combattentistiche ed accolta dal nostro Gruppo, una precisa proposta la stiamo formulando in sede di discussione alla Camera nella Commissione lavoro impegnata nel riordino del sistema pensionistico.

Riteniamo in questo modo di dare organica risposta al problema, ripeto, tenendo conto delle espresse richieste avanzate dalle associazioni combattentistiche.

CENGARLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENGARLE. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori non per sfuggire all'argomento che esso propone, vale a dire al riconoscimento anche per gli ex combattenti dipendenti di aziende private di uguale o pari diritto a quello riconosciuto ai dipendenti pubblici.

Collegandomi a quanto ha poc'anzi detto il collega Antoniazzi, devo ricordare anch'io di aver ricevuto la delegazione delle associazioni combattentistiche che hanno espresso l'orientamento non a ripetere quello che si è fatto — e direi che è stato un errore — con la legge n. 336, cioè un rico-

noscimento e quindi un abbassamento dell'età pensionabile, ma a riconoscere sul piano economico agli ex combattenti una percentuale tale da appagare una legittima richiesta tesa ad evitare una enorme sperequazione perchè chi, come me, ha fatto la guerra sa che in quei duri tempi non vi erano combattenti pubblici o combattenti privati, ma eravamo tutti impegnati a compiere il nostro duro dovere.

In questo spirito quindi demandiamo la soluzione di questo problema alla riforma pensionistica che dovrà tenere conto di questa come di altre esigenze al fine di stabilire omogeneità di trattamento per tutti i cittadini italiani. Con queste motivazioni quindi, nel respingere questo emendamento, ci affidiamo alla riforma perchè accolga la esigenza di fare giustizia nei confronti della benemerita categoria degli ex combattenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , segretario:

Art. 7.

(Dichiarazione di responsabilità)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e qualità personali, rilevanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nei casi in cui risulti che la prestazione sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la prestazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dall'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Dopo l'articolo 7 sono stati presentati due articoli aggiuntivi con gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , segretario:

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

Art. ...

(Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di trasporto - Modalità di adeguamento aliquota contributiva)

« Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, è sostituito dal seguente:

«La misura dell'aliquota contributiva è modificata annualmente in relazione alle

risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo" ».

7.0.1

IL GOVERNO

Art. ...

(Pensioni in regime internazionale)

« L'Istituto nazionale della previdenza sociale può effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme corrisposte in più, nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale ».

7.0.2

IL GOVERNO

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'emendamento 7.0.1 si riferisce al fondo degli autoferrotranvieri e stabilisce la possibilità di manovrare, in relazione alle risultanze di gestione, l'aliquota con decreto presidenziale senza ricorrere in ogni caso alla normativa legislativa.

L'introduzione di questa disposizione si ricollega al fatto che il fondo, sotto il profilo della competenza, ha un notevole avanzo, anche se la situazione di cassa è completamente diversa. Non serve mantenere aliquote alte che portano ad una teorica situazione dell'ente che poi, in termini di cassa, risulta puramente fittizia.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 7.0.2, il settore di applicazione è diverso: si tratta delle pensioni in regime internazionale. Al fine di non rallentare le procedure fino al completamento di tutti gli accertamenti, stabiliamo la possibilità di provvedere, quando si sono effettuate liqui-

dazioni provvisorie, a recuperi senza i limiti attualmente esistenti. Ciò dà tranquillità all'Istituto che può erogare prima di aver completato tutte le procedure con gli Stati esteri, generalmente molto complesse in quanto vi è sempre la possibilità di recupero, se per avventura viene elargito qualcosa in più.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A P O R I T O , *relatore.* Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , *segretario:*

Art. 8.

(Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi)

A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di riscuotere i contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi sociali di malattia e maternità nonché quelli previsti all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di

conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.

Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione, con scadenza al 30 giugno dell'anno cui si riferisce.

In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale deve essere effettuato il primo versamento trimestrale è fissato al 25 maggio 1981.

Sono estese ai contributi sociali di malattia e maternità nonché a quelli previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavoratori autonomi, nonché le norme che regolano il relativo contenzioso.

I contributi afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonché eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli già emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini.

In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa da quella prevista per la attività svolta, i termini prescrizionali per l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del prov-

vedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.

La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.

Il disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente.

I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « dal 1° gennaio 1981 », con le altre: « dal 1° gennaio 1984 ».

8.1 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Subordinatamente all'emendamento 8.1, al primo comma, sostituire le parole: « dal 1° gennaio 1981 », con le altre: « dal 1° gennaio 1983 ».

8.2 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Al primo comma, sostituire le parole: « ha facoltà di riscuotere i contributi » con le altre: « provvede alla riscossione dei contributi ».

8.4

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Dal 1° gennaio 1981 al 1° gennaio 1984 i contributi dovuti dai lavoratori autonomi sono ridotti in proporzione dell'importo corrispondente alle integrazioni d'aggio che lo Stato avrebbe dovuto erogare a favore delle aziende esattoriali ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. La determinazione di tali rimborsi sarà effettuata dal Ministro del lavoro di concerto col Ministro del tesoro entro il 28 febbraio 1981 ».

8.3

PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Illustrerò gli emendamenti 8.1 e 8.2. Il Governo sa perfettamente che questo articolo 8 ha determinato grandi perplessità e preoccupazioni nei settori esattoriali, anche se è molto richiesto dai commercianti e dagli artigiani, che noi vogliamo difendere ugualmente come volete difenderli voi.

Ma prima di passare all'illustrazione di questi due emendamenti vorrei fare una considerazione: abbiamo illustrato una serie di emendamenti su cui abbiamo avuto delle dichiarazioni favorevoli nel contenuto, con vaghe ragioni di non opportunità di inserimento nella legge. Potrei dire quindi come D'Annunzio che sorrido con mezzo viso; da una parte sono soddisfatto per il parere sostanzialmente favorevole e dall'altra sono dispiaciuto per l'avvenuto rigetto di questi emendamenti.

L'articolo 8 è di notevole rilievo e si ripercuoterà poi su quelli che sono i fondi necessari per l'intero provvedimento. Le esat-

torie protestano e segnalano che l'onere complessivo di questo cambiamento nel sistema del pagamento dei contributi costa allo Stato 40 miliardi, e ve lo dimostro. In primo luogo vi sono 2.000 esattorie private che si avvalgono dell'articolo 1 della legge del 1977 e che come tali chiederanno l'integrazione di aggio; secondo calcoli effettuati per l'anno 1979, per il solo 1981 questo gettito dovrebbe adeguarsi a 20-25 miliardi per le aziende private esattoriali. Se passiamo alle aziende di credito che gestiscono le esattorie, sempre chiedendo l'integrazione di aggio per il minore gettito, la differenza di aggio costerebbe altri 10-15 miliardi. Abbiamo complessivamente un onere di 40 miliardi per lo Stato. Per quanto riguarda l'INPS, poi, esso non ha nessun vantaggio perchè attraverso l'esattoria ha il pagamento del riscosso per il non riscosso, quindi ha il pagamento integrale delle somme all'inizio dell'anno, mentre attraverso il pagamento con il conto corrente postale perde 4 mesi di valuta, cioè 100 miliardi iniziali, oltre ai ritardi, e poi il 30 per cento di media di morosità. Quindi l'INPS incasserebbe in meno per 4 mesi di ritardo e poi un 30 per cento in meno per recuperare il quale dovrà allargare i ruoli dell'avvocatura per poter agire contro tutti i morosi. Voi Governo siete consapevoli di questa situazione, tant'è vero che quando avete voluto inserire anche i contributi dei lavoratori agricoli avete previsto una scalettatura. Ma lo avete fatto solo per gli agricoltori; perchè non lo fate anche per i commercianti e gli artigiani?

So perfettamente che la Confcommercio ha chiesto questo provvedimento: pagando attraverso conto corrente infatti si risparmia l'aggio esattoriale; ma non si preoccupano che voi pagiate 40 miliardi in più per integrare le mancanze di aggio! I miei sono dati precisi, che saranno oggetto specifico della parte che riguarda la copertura finanziaria. Non c'è dubbio: in base all'articolo 1 della legge 1977 vanno integrati gli aggi esattoriali; fate i calcoli con precisione. Certamente non vogliamo danneggiare i commercianti e gli artigiani, così abbiamo proposto un altro emendamento (che vi illustrerò il sena-

tore Mitrotti) con cui chiediamo che i 40 miliardi che lo Stato deve pagare si diano ai commercianti e agli artigiani. Questo importo, questi 40 miliardi che dovrete spendere per darli alle esattorie, dateli invece ai commercianti. Il dettaglio di questa proposta sarà illustrato meglio dal collega Mitrotti.

Io sono veramente preoccupato per questo problema. Si tratta di un argomento serio. Anche il Ministro avrà ricevuto le delegazioni esattoriali che hanno chiesto che le cose restino invariate almeno fino al 1984 e le delegazioni dei commercianti che invece vogliono risparmiare l'aggio. Probabilmente saranno andati a battere i pugni sul tavolo del segretario della Democrazia cristiana chiedendo che sia loro concesso il beneficio che era stato promesso.

Non dobbiamo però dimenticare che così facendo si creerà una situazione abbastanza delicata: da un lato infatti sarebbe necessario integrare l'aggio in base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954, per cui si andrebbe incontro comunque ad una spesa, dall'altro l'INPS non ci guadagnerebbe nulla perchè perderebbe il beneficio del pagamento immediato del riscosso per non riscosso, incasserebbe un trenta per cento in meno e dovrebbe avviare gli atti contro coloro che non pagano. Il vantaggio quindi sarebbe solo dei commercianti e degli artigiani. Per questo allora proponiamo, con l'emendamento successivo, di ridurre i contributi dovuti dai lavoratori autonomi per il periodo dal gennaio 1981 al gennaio 1984 secondo una certa proporzione.

Per queste ragioni raccomandiamo l'accoglimento dell'emendamento.

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, ritengo che la sintesi nell'espone argomentazioni a supporto di proposte emendative, se deve essere regola in una proposizione nutrita di interventi, possa non esserlo in quelle occa-

sioni in cui più si evidenzia il contrasto tra una volontà di sollievo presunta ed un esito di danno certificabile in anticipo. Mi sembra di poter condividere un orientamento di fondo che, in assonanza con il progetto già esistente di eliminazione del sistema di esazione attraverso le esattorie, trovi verifica ed attuazione anticipata attraverso la formulazione dell'articolo 8 del dissenso di legge in esame (che parzializza in anticipo tale volontà attuando la eliminazione del sistema di esazione, attraverso le esattorie, dei contributi dovuti dalle categorie dei commercianti e degli artigiani).

Basterebbe questo richiamo per sconfessare i rigetti di parte governativa formulati anche dal relatore alle nostre proposte anticipatrici di soluzioni pur inserite in un quadro di riforma a più vasto respiro. Ma la materia che mi preme sottolineare è quella specifica dell'articolo 8 per la quale mi sembra che gli interessati abbiano avanzato sollecitazioni verso i recapiti politici.

L'accoglimento di queste sollecitazioni da parte governativa mi sembra offra una chiave di lettura in una possibilità di gestione elettorale di un settore, come quello commerciale e dell'artigianato, che si ritiene di poter inquadrare attraverso un sistema esattivo a mezzo di bollettini di conto corrente da far gestire alle organizzazioni di categoria. Il disegno leggibile tra le righe della norma è quello che ascriverà, in un futuro immediato, alle organizzazioni di categoria i compiti esattivi oggi delegati alle esattorie. Quindi il raffronto non si pone nei termini di un recapito diverso degli interessati — che tale è oggi e tale nella sostanza è destinato a rimanere domani — ma deve attuarsi tra i limiti di convenienza dell'attuale sistema e i limiti di convenienza del nuovo sistema progettato. Sia che tale convenienza la si ricerchi sul fronte delle categorie interessate, sia che si ricerchi tale convenienza sul fronte governativo, mi sembra che non vi possano essere elementi sufficienti a suffragio della tesi proposta con il testo del disegno di legge in esame.

Le argomentazioni e le valutazioni quantitative espone dal collega Pistolese hanno

dato una dimensione economica dalla quale è rifuggito il Governo nella sua analisi e per la quale risulta carente il provvedimento sotto il profilo della copertura della spesa già oggi preventivamente.

Per quanto riguarda il supposto beneficio per le categorie, l'emendamento che ho formulato intende certificare questa volontà di rimedio anche quale patrimonio della mia parte politica. Infatti con tale emendamento noi chiediamo di aggiungere un comma che così recita: « Dal 1° gennaio 1981 al 1° gennaio 1984 i contributi dovuti dai lavoratori autonomi sono ridotti in proporzione dell'importo corrispondente alle integrazioni d'aggio che lo Stato avrebbe dovuto erogare a favore delle aziende esattoriali ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. La determinazione », ovviamente, « di tali rimborsi sarà effettuata dal Ministro del lavoro di concerto col Ministro del tesoro entro il 28 febbraio 1981 ».

Questo mi sembra un emendamento che, nulla togliendo al beneficio quale può supporre nello spirito della norma del disegno di legge, aggiunge e consolida garanzie per quanto riguarda la certezza degli introiti che l'attuale sistema esattivo assicura allo Stato.

La soluzione ottimale sarebbe quanto meno quella di differire una diversificazione del sistema di esazione spingendo in avanti questa data di modifica fino a farla coincidere con la data, già fissata, in cui verranno a spirare le attività della esattorie comunali.

L'emendamento proposto, nei termini in cui ho inteso illustrarlo, mi sembra possa trovare da parte dei colleghi accoglimento, anche perchè, nulla togliendo ai benefici supponibili per la categoria attraverso la attuazione della norma proposta dal disegno di legge, consolida garanzie oggi in essere per lo Stato.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Spero di non essere sarcastico nell'esprimere il parere sugli emendamenti ponendo una domanda: crede lei, senatore Pistolese, che, se quello che ha affermato su questo argomento corrispondesse alla realtà, le associazioni degli esattori non arriverebbero in processione ad invocare l'approvazione della legge invece che opporsi? Si verificherebbe penso una situazione idilliaca (*commenti del senatore Pistolese*); gli esattori sarebbero alleviati dal compimento di ogni attività e continuerebbero a introitare le stesse somme che andrebbero a costituire profitto netto perchè non ci sarebbe come correlazione la spesa di produzione di questo reddito. (*Commenti del senatore Pistolese*).

La ho ascoltata tranquillamente: ella abbia altrettanta pazienza nel sentire la telegrafica esposizione di un parere, che per di più vale anche in relazione al successivo emendamento 8.0.1 (è un parere anticipato, se la Presidenza lo consente, per guadagnare tempo).

In realtà la situazione è radicalmente diversa: perchè scattino i meccanismi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 954 del 1977 non basta che vi sia una diminuzione di aggio ma devono ricorrere tutte le altre condizioni. Ora ad avviso del Tesoro questo si verifica in alcuni casi limite. Perchè si possa prevedere la spesa di 40 miliardi bisognerebbe — do un solo dato — che le riscossioni delle esattorie in tutto il territorio nazionale non superassero i 6 mila miliardi rispetto ai 1.500 miliardi di contributo sui quali discutiamo, cosa evidentemente assurda. Si può porre però un altro problema. Se la spesa, invece di essere di quaranta miliardi, fosse di soli 400 milioni e qui non fosse finanziata, noi andremmo ad approvare una norma illegittima, come aveva fatto rilevare in relazione ad altro articolo il senatore Carollo.

In verità il problema non può essere posto in questi termini perchè l'eventuale spesa non deriva da questa norma, bensì dalle di-

sposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 1977, dalle procedure dallo stesso previste che ipotizzano un accertamento finale e l'emanazione di determinati provvedimenti.

Quindi nè sotto il profilo del merito, nè sotto quello della legittimità appare fondata la questione proposta dall'emendamento Pistolese. D'altro canto la soluzione che il Governo indica col suo emendamento — che darò poi per illustrato in quanto lo richiamo in questo momento — realizza un notevole alleviamento di posizione per i contribuenti: con l'esonero dell'aggio per tutti gli autonomi parifichiamo ai commercianti e agli artigiani i coltivatori diretti. È vero che vi è un risparmio, probabilmente nell'ordine dei 40 miliardi, per chi versa già i contributi degli autonomi ma non è affatto vero che questa minore spesa diventi onere a carico dello Stato o degli enti, è solo un minore ricavo delle esattorie.

Non aggiungo parole sull'emendamento 8.4 che, secondo un'espressione ormai tradizionale, si illustra da sè: si limita a sostituire una facoltà con un obbligo.

PRESIDENTE. Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, relatore. Signor Presidente, il problema che viene trattato nei diversi emendamenti presentati dal collega Pistolese e da altri colleghi ha trovato risposta nella mia replica alla discussione generale quando ho affrontato lo specifico argomento. Non è che non abbiamo valutato le conseguenze di questo articolo 8 rispetto a eventuali oneri dello Stato nell'integrare le ditte appaltatrici per la diminuzione delle entrate. Secondo i calcoli che ci sono pervenuti, tuttavia, risulterebbe che probabilmente non dovrebbe scattare l'obbligo d'integrazione.

Quello che ci preoccupa è invece un altro aspetto: l'eventuale pericolo di licenziamento di dipendenti di alcune aziende soprattutto dell'Italia meridionale. Ma facendo

una valutazione globale è prevalso il contenuto sociale delle proposizioni approvate nelle Commissioni riunite, anche perchè hanno richiesto la soluzione prospettata nell'articolo 8 i commercianti e gli artigiani, così come l'hanno richiesta — e ha fatto bene il Governo a presentare l'emendamento 8.4 — anche i coltivatori diretti. In definitiva sono contrario all'emendamento 8.1 e all'emendamento 8.2, sono favorevole all'emendamento 8.4 e contrario all'emendamento 8.3.

PRESIDENTE. Il Governo già si è espresso.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Prendo la parola per dichiarazione di voto sull'emendamento 8.3 da me presentato e sugli altri illustrati dal senatore Pistolese.

Mi sembra che le controargomentazioni del relatore e del Sottosegretario meritino il contrappunto di una dichiarazione di voto che effettui un nuovo tentativo di far luce nelle pieghe di un dettato normativo che, a detta anche degli altri intervenuti, sollecita serie riflessioni.

Per quanto riguarda le argomentazioni addotte dal Sottosegretario in merito alla attribuzione normativa della copertura di spesa dei conguagli degli aggi esattoriali, che sono stati riconosciuti come dovuti e che sono stati preventivati anche da parte governativa e da parte del relatore, devo osservare che non è il trasferimento ad altro atto normativo della relativa copertura di spese che elide il problema emerso di un onere per lo Stato non preventivato all'atto della proposizione del disegno di legge.

Quindi il problema dell'integrazione degli aggi esiste e riteniamo che la misura dello

stesso non si discosti dalle valutazioni da noi espresse.

Per quanto riguarda la congruità degli utili di gestione delle esattorie, congruità garantita dai contratti in essere e dalla normativa in essere, preme rilevare come tale congruità abbia già subito tempo addietro, proprio nell'arco del primo anno del confermato rinnovo delle gestioni, una decurtazione riveniente dalla mancata riconferma della riscossione dell'IRPEF e successivamente dell'ILOR. È altresì vero che le integrazioni degli aggi esattoriali verranno commisurate ai consuntivi che le esattorie presenteranno, ma è altresì vero che lo sgravio di incombenze per le esattorie avrà quale riflesso immediato l'alleggerimento del personale preposto a questi compiti e quindi genererà un problema occupazionale per il quale nè il relatore nè il rappresentante del Governo hanno ritenuto di spendere parola alcuna.

Esiste, peraltro, un problema di risarcimento dei danni per mancati utili, quali possono essere desunti dalle condizioni di gestione alle quali risulta vincolato il contratto in essere per ogni singola esattoria; nè risultano valutati i danni rivenienti dai ritardati incassi, quali matureranno attraverso le dilazioni normate con il disegno di legge in esame.

Peraltro la rinuncia al principio attualmente garantito dal sistema esattoriale del « non riscosso per riscosso » meritava da parte governativa una quantificazione ed una parallela accettazione del relativo costo negativo per le casse dello Stato. Non sta a me rilevare come sistemi esattivi attraverso i conti correnti postali, oltre che dare adito ad una percentuale di evasione notevolissima (valga per tutti il superbollo delle macchine *diesel* e la falsificazione dei versamenti dei bolli auto: rischio non quantificato, su cui richiediamo l'attenzione del Governo), comportino anche valutazioni collaterali che, protratte nel tempo, vanificano ogni intendimento lodevole da parte dei proponenti del disegno di legge. Si aggiunga che l'ultimo comma dell'articolo 8, laddove stabilisce che « i contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il

decorso di 5 anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati », concreta un progetto di totale sollievo dal versamento di questi contributi. Ora, se questo era l'intendimento, bene avrebbero fatto il Governo ed il relatore a dichiararlo con onestà nell'illustrazione del presente disegno di legge. Dal momento che ci si è nascosti dietro una formale legittimità di provvedimenti finalizzati al sollievo di determinate categorie (essendo però sostanziale facoltà di queste norme di procurare un danno effettivo per lo Stato) noi dissociamo la nostra volontà da tale provvedimento, consolidandola invece nel senso dichiarato con gli emendamenti proposti per i quali chiediamo l'assenso dei colleghi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 8.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 8 sono stati presentati due articoli aggiuntivi con gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

Art. ...

« In relazione al nuovo sistema di riscossione tramite bollettini di conto corrente postale predisposti dall'INPS dei contributi previdenziali e sociali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, il maggior onere a carico del bilancio dello Stato, per il pagamento delle integrazioni d'aggio agli esattori delle imposte dirette di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, è valutato in lire 40 miliardi annue ».

8.0.1 **PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI**

Art. ...

(Modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo)

« A decorrere dal 1° gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di eguale importo con scadenza nel giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.

Le ditte, che non effettuano il versamento diretto della prima rata contributiva alla scadenza stabilita, sono iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per l'intero ammontare dei contributi dovuti, maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla predetta data di scadenza alla data di inizio della riscossione esattoriale.

Le ditte, che dopo avere effettuato il versamento diretto della prima rata omettono, in tutto o in parte, il versamento della seconda rata contributiva, saranno iscritte in ruoli esattoriali, da porre in riscossione in due rate con scadenza coincidente con quella delle due ultime rate dei ruoli di cui al comma precedente, per l'intero importo residuo dei contributi dovuti maggiorato degli interessi per ritardato pagamento, calcolati per il periodo intercorrente dalla data prevista per il versamento diretto a quella di inizio della riscossione esattoriale.

Nei ruoli esattoriali di cui al comma precedente saranno incluse anche le ditte che omettono, in tutto o in parte, il versamento della terza o quarta rata per l'importo dei contributi rimasto insoluto maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolato con le modalità indicate nel comma medesimo.

Il tasso di interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura prevista dall'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni o modificazioni.

Per la riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio contrattuale vigente aumentato del 50 per cento.

L'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, è abrogato ».

8.0.2

IL GOVERNO

P I S T O L E S E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E. Signor Presidente, l'emendamento 8.0.1 si illustra da sè. Prevede un onere a carico dello Stato di 40 miliardi e, per quanto riguarda la copertura, esamineremo il problema al momento opportuno.

C A S T E L L I, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, l'emendamento 8.0.2 lo do per illustrato, in quanto i criteri informativi li avevo già preannunciati in sede di articolo 8.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A P O R I T O , *relatore.* Sono contrario all'emendamento 8.0.1 e favorevole all'emendamento 8.0.2.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Contrario all'8.0.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.2, presentato dal Governo.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, volevo far osservare che in sostanza usiamo due trattamenti diversi a seconda che si tratti di autonomi, cioè commercianti ed artigiani, ovvero di agricoltori. Mentre l'articolo 8 prevede che se il commerciante o l'artigiano non paga non vi è altra strada che iniziare un'azione giudiziaria da parte dell'avvocatura dell'INPS per farsi pagare le quote non versate, per gli agricoltori si prevede un meccanismo diverso, in quanto se l'agricoltore paga una rata va tutto bene, ma se non paga la seconda viene iscritto in ruolo, oppure se paga la prima e la seconda va tutto bene, mentre se non paga la terza viene iscritto a ruolo. Tutto ciò crea

grande confusione all'interno dell'INPS per verificare se il pagamento è avvenuto alla prima o alla seconda rata, per iscriverlo a ruolo e una volta fatto questo pagare il riscosso per il non riscosso. Sarei in sostanza favorevole all'allineamento degli agricoltori anche con i commercianti, però non vedo la ragione di questo differente trattamento nelle due ipotesi. Cioè, nelle stesse condizioni, il contributo dell'artigiano e del commerciante, pagato o non pagato, non viene iscritto a ruolo, per l'agricoltore, invece, il contributo viene iscritto a ruolo con tutte le complicazioni di questo sistema. Comunque noi votiamo contro l'emendamento per le ragioni che ho detto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.0.2 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario:*

Art. 9.

(Contributo per l'indennità economica di malattia)

La quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia è determinata nella misura del 2,50 per cento della retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, per il quale il contributo stesso è determinato nella misura di un sesto del contributo giornaliero di malattia.

Per gli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalle disciolte Casse di soccorso la quota di contributo è fissata nella misura del 3 per cento.

Fino all'emanazione del provvedimento di riordino dell'intera materia, le quote di contributo di cui ai precedenti commi possono essere aumentate in relazione alle eventuali

maggiori esigenze finanziarie della gestione interessata, mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al primo comma dovranno essere ripartite fra i datori di lavoro e i lavoratori mantenendo il medesimo rapporto contributivo riferito al solo contributo di malattia base esistente dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma dovranno, invece, essere ripartite fra datori di lavoro e lavoratori secondo le norme previste dal quarto comma dell'articolo 2 dell'accordo nazionale 29 ottobre 1963, relativo alle Casse di soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, auto-linee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.

La misura dell'aliquota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, quale risulta dopo l'applicazione del presente articolo, non è suscettibile di variazioni in diminuzione a seguito della rivalutazione delle aliquote destinate al finanziamento dell'erogazione delle prestazioni economiche di cui al precedente terzo comma.

Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è commisurata all'ammontare delle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate agli aventi diritto di tutti i settori dall'apposita gestione prevista dal citato articolo 74 nonché all'ammontare delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.

(È approvato).

Art. 10.

(Certificazione di malattia)

Con effetto dal 15 marzo 1980, nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979,

n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la Regione, e al datore di lavoro ».

Nell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.

Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma ».

(È approvato).

Art. 11.

(Pensionamento anticipato)

Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati licenziati da imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50,

se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'inabilità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne. Tale norma si applica anche in caso di risoluzione consensuale dei contratti di lavoro.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione guadagni, in caso di risoluzione consensuale del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.

Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al primo comma, terzo rigo, sostituire le parole: « licenziati da » con le altre: « in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con ».

11. 8 **IL GOVERNO**

Al primo comma, sopprimere il periodo finale: « Tale norma si applica anche in caso di risoluzione consensuale dei contratti di lavoro ».

11. 9 **IL GOVERNO**

Al primo comma, in fine, sostituire le parole: « consensuale dei contratti di lavoro » con le altre: « del rapporto di lavoro ».

Al terzo comma sopprimere la parola: « consensuale ».

11. 1 **CAZZATO, ANTONIAZZI, FERMARIELLO, ZICCARDI, GIOVANNETTI, LUCCHI, MARTINO, PANICO**

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Gli oneri relativi ai ratei di pensione erogati dall'INPS prima del compimento dell'età pensionabile per vecchiaia sono a carico dello Stato ».

11.3 ANTONIAZZI, FERMARIELLO, CAZZATO, ZICCARDI, LUCCHI, GIOVANNETTI, PANICO, MARTINO

Al terzo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: « consensuale ».

11.10 IL GOVERNO

Sopprimere il sesto comma.

11.2 CAZZATO, ANTONIAZZI, FERMARIELLO, ZICCARDI, GIOVANNETTI, LUCCHI, MARTINO, PANICO

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Gli Enti tabellati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 che gestiscono fondi integrativi o sostitutivi per il trattamento di previdenza e di quiescenza, possono concedere un abbuono pari a sette anni per l'esodo anticipato del personale che abbia raggiunto o raggiungerà, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, 30 anni di effettivo servizio ».

11.4 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

In via subordinata all'emendamento 11.4, aggiungere in fine il seguente comma:

« Gli Enti tabellati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 che gestiscono fondi integrativi o sostitutivi per il trattamento di previdenza e di quiescenza, possono concedere un abbuono pari a cinque anni per l'esodo anticipato del personale che abbia raggiunto o raggiungerà entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, 25 anni di effettivo servizio ».

11.5 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« I criteri e le modalità per il pensionamento anticipato dei dipendenti statali si applicano ai dipendenti pubblici tabellati nella legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

11.6 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« I lavoratori che chiedono il pensionamento anticipato anche a carico di fondi integrativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, sono esentati da qualsiasi trattenuta a carico dei fondi di cui sopra, a condizione che il trattamento pensionistico sia commisurato a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione percepita, per quanti anni di effettivo servizio, maggiorati dei periodi riscattabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti ».

11.7 PISTOLESE, MITROTTI, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, MONACO, POZZO, RASTRELLI

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo ritiene di poter illustrare contemporaneamente con brevi parole tutti gli emendamenti all'articolo 11 e all'articolo 12. Essi hanno diversa struttura giuridica, ma tendono tutti al raggiungimento di una sola finalità: dare la possibilità di godere dei benefici del prepensionamento non solo ai dipendenti licenziati, ma anche a coloro che si dimettono; principio semplice, attuato con le diverse formulazioni dell'articolo 11 e dell'articolo 12.

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Desidero dire che il nostro Gruppo è d'accordo con gli emendamenti presentati dal Governo relativamente a tutti gli aspetti che affermano il principio della libera scelta del lavoratore, affermata adesso dal sottosegretario Castelli, il quale ha omesso di dire che la parola « consensuale » deve essere tolta non solo nel primo comma, ma anche nel secondo. Comunque, poichè tutti gli emendamenti presentati dal Governo e dal nostro Gruppo sono uguali, il nostro voto sarà favorevole.

Con l'emendamento 11.2 chiediamo di sopprimere il sesto comma dell'articolo 11. Qual è il significato di tale proposta? Il significato è quello di rendere cumulabile, per i lavoratori che andranno a beneficiare del prepensionamento, la pensione con il salario.

Perchè questa proposta? Intanto perchè il prepensionamento è solo formalmente una libera scelta del lavoratore; il lavoratore che ricorre al prepensionamento è occupato in un'azienda dichiarata in crisi con delibera del CIPI. L'accordo FIAT ne è un esempio. La FIAT dice: qui c'è un supero di tante unità di manodopera; o una parte ricorre al prepensionamento, oppure la FIAT procederà ai licenziamenti.

Pertanto, formalmente, il prepensionamento è una libera scelta, di fatto, invece, è imposto da uno stato di crisi in cui si trovano le aziende.

Ora, se la scelta del lavoratore è imposta dallo stato di crisi, non si capisce perchè col sesto comma si voglia rendere non cumulabile la pensione così ottenuta (e il più delle volte una pensione bassa perchè non raggiunge il massimo della contribuzione), rendendola incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.

Noi riteniamo, invece, che sia migliore la soluzione di applicare per questi lavoratori le attuali norme sul cumulo che valgono per le pensioni di vecchiaia.

Questo ci consentirebbe di impedire che gran parte di questi lavoratori che utilizzano il prepensionamento vada ugualmente a lavorare, ma, per paura di perdere la pen-

sione, lo faccia senza essere regolarmente assicurata. Questo sarà un altro incentivo al lavoro nero o al lavoro sommerso, mentre tutti insieme dovremmo impegnarci a far venire allo scoperto sia l'uno che l'altro per tutti i guasti che provocano, oltre che nella coscienza della gente, agli istituti previdenziali in genere e alla collettività perchè questo tipo di occupazione che sfugge a qualsiasi controllo di fatto incoraggia le imprese ad utilizzarla in quanto possono evadere i contributi e tutta una serie di altre norme che oggi regolano il rapporto di lavoro.

Mi fermo qui. Credo di essere stato abbastanza chiaro nel sostenere questa richiesta. Siamo per la soppressione del sesto comma e conseguentemente del riferimento al sesto comma contenuto nell'articolo successivo, quello relativo al prepensionamento dei minatori. Ma questo è solo un fatto tecnico perchè, eliminando il sesto comma, non si può fare all'ultimo comma dell'articolo 12 il riferimento al comma che andiamo a sopprimere.

P R E S I D E N T E . Senatore Antoniazzi, ha illustrato anche l'emendamento 11.3?

A N T O N I A Z Z I . Si illustra da sè. È un problema di copertura finanziaria.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, questo gruppo di emendamenti ha lo scopo di consentire, nel caso di prepensionamento, un riconoscimento pari a sette anni nel caso di esodo anticipato di personale che abbia raggiunto almeno 30 anni di effettivo servizio. Con l'emendamento 11.5 facciamo la previsione subordinata di un bonifico di cinque anni qualora il dipendente avesse raggiunto 25 anni di effettivo servizio.

Ritengo che, se si vuole aiutare il prepensionamento, occorra stabilire delle anzianità convenzionali e mi pare che in alcuni casi, attraverso leggi speciali, ciò sia stato fatto.

Con l'emendamento 11.6 chiediamo che i criteri per il pensionamento dei dipendenti del parastato di cui alla legge n. 70 del 1975 siano adeguati a quelli per il pensionamento dei pubblici dipendenti. Ricordiamo i famosi 19 anni, sei mesi e un giorno previsti nella legge dello Stato per i pubblici dipendenti e che possono essere estesi ai lavoratori del parastato.

L'ultimo emendamento riguarda l'ipotesi di lavoratori che chiedono il pensionamento anticipato a carico di fondi integrativi o sostitutivi e che vengono esentati da qualsiasi trattenuta a carico di quegli stessi fondi. Su questo, onorevole Ministro, richiamo la sua attenzione. Lei sa che quando si verifica questo prepensionamento l'ente trattiene un 25 per cento. Se vogliamo agevolare l'esodo, perchè imporre una trattenuta sulla pensione solo perchè si tratta di prepensionamento? Se vogliamo aiutare l'esodo, è inutile effettuare questa trattenuta. Per questa ragione diciamo nell'emendamento che i lavoratori che chiedono il pensionamento anticipato sono esentati da qualsiasi trattenuta a carico dei fondi integrativi o sostitutivi a condizione che il trattamento pensionistico sia proporzionato agli anni di servizio.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A P O R I T O , *relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 11.8, 11.9 e 11.10.

Esprimo parere contrario all'11.3. Per quanto riguarda l'11.2, la soppressione del sesto comma porta alla possibilità di cumulo pensione-retribuzione. Per la verità, io ero orientato per l'accoglimento di questo emendamento, ma mi hanno fatto presente, per fare una battuta, che in tal caso ci sarebbe il cumulo tra pensione, retribuzione e lavoro nero; perciò sono contrario. Sono poi contrario agli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7. Ovviamente il parere vale anche per i richiamati emendamenti dell'articolo 12, cui ha fatto riferimento il senatore Antoniazzi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo naturalmente è favorevole a tutti i propri emendamenti. Fa presente che l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Cazzato e da altri senatori, è perfettamente identico all'emendamento 11.10 del Governo, quindi devono essere votati insieme. È contrario all'emendamento 11.3 che è un modo surrettizio per concedere un contributo dello Stato all'INPS senza che ne sia indicata l'entità e senza che sia in alcun modo finanziata la spesa. È contrario all'emendamento 11.2, che pretenderebbe di stabilire il cumulo tra il trattamento pensionistico e il lavoro, fuori da ogni logica della riforma globale all'esame nell'altro ramo del Parlamento. È contrario agli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 perchè, come altri relativi a precedenti articoli, introducono disorganicamente interventi di tipo settoriale in una sede che non è propria.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

A N T O N I A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N T O N I A Z Z I . Per quanto riguarda l'emendamento 11.3, non abbiamo quantificato l'onere, cioè abbiamo usato una formulazione generica, perchè al momento attuale è impossibile sapere quanti saranno i lavoratori che utilizzeranno il prepensionamento. Ecco perchè si è detto che gli oneri relativi al prepensionamento saranno a carico dello Stato: per evitare che il ricorso al prepensionamento sia caricato sulla gestione dell'INPS, senza avere un intervento finanziario per la copertura della spesa.

Per ciò che attiene all'emendamento 11.2, esso non è generico per caso: si è trovata questa formulazione non perchè abbiamo bisogno di fare i furbi o di imbrogliare qualcuno, ma perchè allo stato dei fatti nean-

che il Ministero del lavoro è in grado di dire quanti saranno i lavoratori che faranno ricorso al prepensionamento.

Per quanto riguarda la soppressione del sesto comma, il nostro Gruppo rimane della sua opinione, che poi è rafforzata dalla presa di posizione della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, che ha avanzato la stessa richiesta. Non dimentichiamo che nella nostra legislazione il dipendente pubblico può cumulare tutto il salario con la pensione e che all'interno dell'INPS si può cumulare una parte della pensione con il salario. L'unico caso di impossibilità di cumulo riguarda la pensione di anzianità che è richiesta volontariamente dal lavoratore quando ha raggiunto un minimo di 35 anni di contributi. Nel caso che stiamo discutendo la scelta del prepensionamento è solo formalmente volontaria. Infatti potremmo trovarci di fronte a lavoratori che hanno raggiunto i 50 anni di età se donne ed i 55 anni di età se uomini con una massa contributiva di soli 20-23 anni e quindi con livelli di pensione bassissimi. È impensabile che un lavoratore vada in prepensionamento con una ventina d'anni di contributi e con una pensione di 200.000-220.000 lire al mese e proprio perchè insufficienti per vivere non ricerchi un altro lavoro.

Per ciò che attiene alla risposta che mi ha dato il relatore Saporito, osservo che sono centinaia di migliaia di pensionati che avendo superato l'età pensionabile continuano a lavorare e sono soggetti alle norme sul cumulo in atto all'INPS, tanto è vero che fra le pratiche arretrate dell'INPS vi sono 900 mila domande di ricostituzione di pensione cioè di gente che ha continuato a lavorare e che ha fatto domanda per la ricostituzione della pensione.

È evidente che il problema dei controlli sul lavoro sommerso investe gli ispettorati del lavoro. Il fatto che siano più numerosi i guardiapescia e i guardiacaccia degli ispettori del lavoro è un fatto grave, che non aiuta il controllo. Non dobbiamo meravigliarci poi dei ritardi enormi che si verificano per gli interventi in questa materia. Comunque non tutti quelli che sono in pensione, come ho dimostrato, svolgono un la-

voro nero. Certo con le vostre scelte finiamo per incoraggiarlo. Per tali motivi confermiamo la validità della nostra richiesta di soppressione del sesto comma, tenuto conto delle conseguenze negative che esso avrà sulla situazione complessiva. Alla fine faremo i conti e ci accorgeremo che i fatti ci avranno dato ragione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.9, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

La prima parte dell'emendamento 11.1 è assorbita dall'approvazione dell'emendamento 11.9. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Cazzato e da altri senatori, identica all'emendamento 11.10 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Cazzato e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 11 è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 11.0.1. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ...

(Dirigenti di aziende industriali)

Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto a carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che

spetterebbe al compimento del 60° anno di età se uomini, o del 55° anno se donne.

L'assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, nè con altri trattamenti di pensione, nè con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60° anno di età se uomini ed il 55° se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonchè quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

11.0.1

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A P O R I T O , relatore. Il parere è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 12.

(Minatori)

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 agli operai licenziati da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorchè parziali in sotterraneo, per le qua-

li sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore. Il trattamento è liquidato, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di età. Qualora gli operai possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonchè quella accreditata a norma dell'articolo 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata sulla base dell'anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianità. Tale norma si applica anche in caso di risoluzione consensuale dei contratti di lavoro.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavo-

ratori dipendenti e per la Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente articolo 11 anche in caso di risoluzione consensuale dei contratti di lavoro.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Al primo comma, terzo rigo, sostituire le parole: « agli operai licenziati da » con le altre: « ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con ».

12. 2 IL GOVERNO

Al primo comma, in fine, sopprimere il periodo: « Tale norma si applica anche in caso di risoluzione consensuale dei contratti di lavoro ».

12. 3 IL GOVERNO

All'ultimo comma sopprimere la parola: « sesto ».

12. 1 LUCCHI, CAZZATO, ANTONIAZZI, GIOVANNETTI, PANICO, ZICCARDI, FERMARIELLO, MARTINO

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « anche in caso di risoluzione consensuale dei contratti di lavoro ».

12. 4 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Ricordo che questi emendamenti sono già stati illustrati.

L'emendamento 12.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 11.2.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 22 gennaio 1981**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, giovedì

22 gennaio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica (925-1063-1096-*bis*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 (1224).

2. Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (1251) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 0,05 di giovedì 22 gennaio).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea